MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE SPECIALE

Approvato da

VSB ENERGIA VERDE ITALIA S.R.L.

Il ……20

PARTE SPECIALE N. 1

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24, 25, 25-*undecies* d. lgs. 231/2001……pag. 7
2. Enti e qualifiche pubblicistiche……pag. 8
3. Le singole fattispecie presupposto……..pag. 10
4. Le attività sensibili……pag. 21
5. Principi generali di comportamento……..pag. 22
6. Principi cardine dei protocolli adottati……pag. 24
7. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili……pag. 25
8. Flussi informativi nei confronti dell'ODV……pag. 36

PARTE SPECIALE N. 2

REATI SOCIETARI

1. I reati societari di cui all'art. 25-*ter* d. lgs. 231/2001……pag. 37
2. Le attività sensibili……pag. 46
3. Principi generali di comportamento……pag. 47
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili……..pag. 49
5. Flussi informativi nei confronti dell'ODV……pag. 54

PARTE SPECIALE N. 3

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, AUTORICICLAGGIO.

1. I reati presupposto di cui all'art. 25-*octies* d. lgs. 231/2001……..pag. 55
2. Le attività sensibili…….pag. 60
3. Principi generali di comportamento…….....pag. 61
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili.....pag. 62
5. Flussi informativi nei confronti dell'Odv……..pag. 69

PARTE SPECIALE N. 4

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE ED INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

1. I reati di cui agli artt. 25 *duodecies* e 25 *quinquies* d.lgs. 231/2001……pag. 70
2. Le attività sensibili…….pag. 72
3. Principi generali di comportamento……..pag. 72
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili……...pag. 74
5. Flussi informativi nei confronti dell'Odv……...pag. 75

PARTE SPECIALE *5*

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Reati contro la persona…….....pag. 76
2. Attività sensibili……..…….....pag. 80
3. Attività a rischio reato……..……..pag. 82
4. Principi generali di comportamento……..pag. 83
5. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili……..…..pag. 86
6. Flussi informativi nei confronti dell'OdV……..pag. 92

PARTE SPECIALE N. 6

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE

1. La criminalità organizzata transnazionale di cui alla l. 146/2006 e i reati presupposto di cui all'art. 24-*ter* d. lgs. 231/2001…….....pag. 94
2. Le attività sensibili…….....pag. 99
3. Principi generali di comportamento…….....pag. 99
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili……pag. 100
5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV…….....pag. 104

PARTE SPECIALE 7

CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. Il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c……...pag. 105
2. Le attività sensibili……...pag. 108

3. Principi generali di comportamento……...pag. 109
4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili……pag. 111
5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV……....pag. 117

PARTE SPECIALE N. 8

REATI TRIBUTARI

1. La tipologia dei reati tributari (art. 25 *quinquesdecies* del d.lgs 231/2001)……...pag. 118
2. Le attività sensibili……pag. 123
3. Principi generali di comportamento……...pag. 124
4. Principi di comportamento specifici nelle singole attività sensibili……...pag. 126
5. Flussi informativi nei confronti dell'Odv……...pag. 132

PARTE SPECIALE N. 9

REATI AMBIENTALI

1. Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali……pag. 133
2. Criteri per la definizione dei reati ambientali……...…….……pag. 133
3. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001……..…….....pag. 134
4. La attività sensibili……pag. 142
5. Principi generali di comportamento ……pag. 142
6. Flussi informativi nei confronti dell'Odv……...pag. 143

PARTE SPECIALE N. 10

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. I reati informatici, trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto di autore di cui agli artt. 24-bis e 25-nonies d.lgs. n. 231/2001.....pag. 145
2. Fattispecie criminose rilevanti.....pag. 145
3. Aree sensibili.....pag. 148
4. Principi generali di comportamenti.....pag. 148
5. Principi di comportamento specifici nelle singole attività sensibili.....pag. 150
6. Flussi informativi nei confronti dell'Odv.....pag. 152

PARTE SPECIALE N. 1

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. **I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24, 25, 25-*undecies* d. lgs. 231/2001**

La presente Parte Speciale si riferisce ad alcuni reati, considerati dagli artt. 24, 25, 25 *decies* del d. lgs. 231/2001, accomunati dal loro impatto sulla P.A., e comunque dalla loro scaturigine proprio nei rapporti con questa. I reati in discorso sono ricompresi all'interno del codice penale nel titolo relativo ai "delitti contro la Pubblica Amministrazione", in quello relativo ai "delitti contro il patrimonio" ed infine in quello inerente i "delitti contro l'Amministrazione della Giustizia".
Nello specifico le fattispecie considerate dall'art. 24 d. lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 316-*bis* c.p., malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-*ter* c.p., indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n. 1, c.p., truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
art. 640-*bis* c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-*ter* c.p., frode informatica quando commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Le fattispecie considerate dall'art. 25 d.lgs. 231/2001 sono invece quelle di seguito riportate:

- art. 317 c.p., concussione;
- art. 318 c.p., corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-*ter* c.p., corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-*quater* c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p., corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 322-*bis* c.p., peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari

delle Comunità europee e di Stati esteri;

- art. 346-*bis* c.p., traffico di influenze illecite.

Infine, l'art. 25-*decies* d. lgs. 231/2001 richiama la seguente fattispecie:

- art. 377-*bis* c.p., induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

2. Enti e qualifiche pubblicistiche

Prima di descrivere brevemente le fattispecie ora elencate, è opportuno soffermarsi sul concetto di P.A. e sulla definizione delle figure che caratterizzano tali illeciti, in particolare il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio.

E' considerata alla stregua di **ente della P.A.** qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

A titolo esemplificativo si possono indicare quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo (ad es. Ministeri, Camera, Senato, Agenzie delle Entrate, Magistratura ecc.);
- autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, ecc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici (ad es. INAIL, INPS ecc.);
- autorità doganali;
- istituzioni pubbliche europee (ad es. Parlamento europeo, Corte di Giustizia dell'Unione Europea; Corte dei Conti Europea ecc.).

Nell'ambito degli enti pubblici rilevano ai fini delle fattispecie considerate, in primo luogo, i **pubblici ufficiali**, definiti all'art. 357 c.p. come «*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*». Lo stesso articolo precisa che «*agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi*

o certificativi».

Le prime due funzioni evocate dalla norma non sono da questa definite, ma sono nondimeno agevolmente identificabili.

La funzione legislativa è svolta dagli organi pubblici, quali ad es. il Parlamento o le Regioni, che secondo la Costituzione hanno il potere di emanare atti aventi forza di legge.

La funzione giudiziaria, quella cioè chiamata ad applicare la legge alle fattispecie concrete, è svolta dagli organi giudiziari civili, penali e amministrativi, nonché e dai loro ausiliari (cancellieri, commissari giudiziari, periti ecc.).

La terza funzione è invece espressamente tratteggiata dall'art. 357 c.p.

La funzione amministrativa pubblica infatti, secondo la disposizione, è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. e si contraddistingue inoltre per il suo potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (si pensi all'attività di sindaci o membri di giunte comunali, o di commissioni di gare pubbliche, ma anche di dirigenti di aziende pubbliche ecc.), o per il fatto di esplicarsi attraverso poteri *autoritativi*, che comportano l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini, attraverso cioè veri e propri comandi (ad esempio, attività poste in essere dalle forze dell'ordine, o dai funzionari di Autorità di vigilanza ecc.) oppure attraverso poteri *certificativi*, cioè la capacità di redigere o attestare documentazione cui l'ordinamento giuridico riconosce particolare efficacia probatoria (si pensi all'attività notarile).

Figure rilevanti sono in secondo luogo gli **incaricati di pubblico servizio**, descritti ai fini della legge penale dall'art. 358 c.p. come «*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*», pubblico servizio da intendersi a sua volta quale «*attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Anche in questo caso quindi sono norme di diritto pubblico a disciplinare l'attività, ma gli incaricati, pur non svolgendo compiti meramente materiali, sono privi dei poteri autoritativi, certificativi o di espressione della volontà P.A. che contraddistinguono invece i pubblici ufficiali.

La giurisprudenza ha negli anni individuato alcuni indici sintomatici della pubblicità, riconnettendovi spesso ad es. l'attività di società per azioni a partecipazione pubblica. Tra questi indici rivelatori compaiono la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; la presenza di una

convenzione o di una concessione con la P.A.; l'apporto finanziario da parte dello Stato; l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

3. Le singole fattispecie presupposto

Quanto alle fattispecie richiamate all'**art. 24 d. lgs. 231/2001**, anzitutto il reato di **malversazione a danno dello Stato** di cui all'art. 316-*bis* c.p. recita:

«*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato».

La fattispecie punisce la condotta di chi, ottenuta dallo Stato o da altro ente pubblico una sovvenzione o altro tipo di contributo destinato alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse, destini – anche solo parzialmente – ad altri scopi tali somme. Il reato è punito a titolo di dolo generico ed è perseguibile d'ufficio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato alla Società per determinati fini connessi allo svolgimento della propria attività, un Soggetto Apicale o un Soggetto Subordinato destinasse le somme percepite ad attività diverse da quelle per cui sono state concesse nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il reato di **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** di cui all'art. 316-*ter* c.p., come modificato nel 2019, recita:

«*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis *chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Si tratta di una fattispecie residuale rispetto alla truffa ai danni dello Stato, che punisce a titolo di dolo generico l'indebito ottenimento di erogazioni pubbliche ottenuto mediante l'impiego di dichiarazioni o documenti difformi dal vero o che omettano informazioni dovute.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un Soggetto Apicale o un Soggetto Subordinato presentasse dichiarazioni o utilizzasse documenti falsi per ottenere indebitamente contributi o finanziamenti o altre erogazioni da enti pubblici nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il reato di **frode in pubbliche forniture** di cui all'art. 356 c.p. recita:

«Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente».

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.
Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).
La norma identifica un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.
Alcuni esempi di comportamenti che potrebbero integrare il reato:

- fornitura ad una mensa pubblica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto;
- consegna ad enti ospedalieri committenti di materiali di marche diverse da quella pattuita senza avvisare i committenti pubblici;
- lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa e al contenuto dell'appalto;
- consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione.

Si sottolinea che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente: Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264.

Il reato di **truffa** di cui all'art. 640 c.p. recita:

«*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».

La fattispecie di truffa, quando commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, costituisce reato presupposto ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 231/2001.

Essa si realizza quando attraverso artifici o raggiri si tragga in inganno l'ente pubblico, il quale effettui di conseguenza un atto di disposizione patrimoniale a favore dell'agente o di altri con proprio danno.

Secondo la giurisprudenza la fattispecie può essere realizzata anche in forma omissiva quando si serbi un silenzio malizioso su aspetti tali da condizionare la volontà negoziale dell'ente interessato. Il reato è punito, dal punto di vista soggettivo, a titolo di dolo generico.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nelle ipotesi in cui un Soggetto

Apicale mediante artifici o raggiri inducesse in errore la PA in relazione a documenti alla stessa sottoposti nello svolgimento delle proprie attività conseguendo un ingiusto profitto, in danno dello Stato e a vantaggio e nell'interesse della Società.
Segue immediatamente alla truffa, nel codice penale, la previsione relativa alla **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** di cui all'art. 640-*bis* c.p., secondo la quale:

«*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*».

L'ipotesi in questione, inasprita a livello sanzionatorio nel 2019, rappresenta secondo la giurisprudenza di legittimità una circostanza aggravante della truffa, e trova applicazione nel caso in cui il beneficio patrimoniale conseguito dal reo consista in contributi, finanziamenti, mutui agevolati o comunque altre forme di erogazioni pubbliche abusivamente captate.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui Soggetti Apicali o Soggetti Subordinati, mediante artifici o raggiri, utilizzassero documenti falsi per ottenere indebitamente contributi o finanziamenti o altre erogazioni da enti pubblici nell'interesse della Società.
L'ultima fattispecie considerata dall'art. 24 d. lgs. 231/2001 è quella di **frode informatica** di cui all'art. 640-*ter* c.p., quando commessa in danno dello Stato di altro ente pubblico, così descritta dal codice penale:

«*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.*
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7».

La fattispecie ripropone solo parzialmente lo schema della truffa, dal momento che non agisce

sull'inganno di una vittima in carne ed ossa, ma interviene su di un sistema informatico. La previsione colpisce infatti la condotta fraudolenta che, comunque realizzata, consista in un'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico o in un intervento non autorizzato su dati, informazioni e programmi. L'alterazione o il funzionamento devono generare un ingiusto profitto per l'autore dell'illecito e un correlativo danno a carico dell'ente interessato.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi qualora un Soggetto Apicale o un Soggetto Subordinato modificasse i dati contenuti in un sistema informatico dello Stato al fine di conseguire un vantaggio per la Società.

Muovendo ora ai reati contro la P.A. enumerati all'**art. 25 d. lgs. 231/2001**, occorre sottolineare che questi, disciplinati nel codice penale al titolo II del libro II, sono stati oggetto di un'importante riforma con la l. 6 novembre 2012, n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità nella Pubblica Amministrazione* (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012). La cd. legge anticorruzione ha impresso un cambiamento significativo alla tutela della P.A., ripensandone complessivamente il sistema, al fine di rendere più efficace la lotta alla corruzione nel nostro Paese.
Ulteriori modifiche in questo campo si sono registrate nel 2015, con la l. 69 del 27 maggio, *Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*, che ha inasprito in vari casi il trattamento sanzionatorio previsto per le diverse fattispecie, introdotto una nuova misura premiale volta ad incentivare la cooperazione dei soggetti corrotti e corruttori dopo il reato (art. 323-*bis* c.p.), e inserito altresì una serie di disposizioni di natura sia sostanziale che processuale finalizzate a consentire il recupero delle utilità illecite percepite dai soggetti pubblici.
Da ultimo, la l. 9 gennaio 2019 n. 3, *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*, più nota con l'espressione giornalistica "*spazza-corrotti*", ha ulteriormente inciso sulla normativa italiana in materia di corruzione, aggravando ancora il trattamento sanzionatorio, sia dal lato delle persone fisiche (intervenendo sulle pene principali ma anche, ed in maniera molto significativa, su quelle accessorie) che dal lato delle persone giuridiche, ha inoltre inserito il traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) tra i reati presupposto, e ha introdotto altresì disposizioni volte a incentivare il ravvedimento e la collaborazione alle indagini giudiziarie (art. 323-*ter* c.p.), oltre a svariati meccanismi di potenziamento degli strumenti di indagine e a diverse ulteriori disposizioni di natura più prettamente processuale.

Il reato di **concussione** previsto all'art. 317 c.p., come riformulato nel 2012, recita:

«*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,*

costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Si tratta della fattispecie più grave tra quelle contro la Pubblica Amministrazione e colpisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio i quali costringano, con l'abuso della propria qualità o dei propri poteri, taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro od altra utilità. A seguito della riforma, la concussione è dunque solamente quella che avviene per *costrizione* (quell'attività cioè tale da determinare una coazione psichica relativa, in base alla quale il privato, a fronte della prospettazione di un male ingiusto, aderisce alla richiesta del soggetto pubblico), mentre invece la forma per induzione, un tempo anch'essa prevista dall'art. 317 c.p., esula ora dalla fattispecie, per ricadere nell'art. 319-*quater*, di cui si dirà oltre.
Si colpisce quindi lo stato di timore sul quale fa leva il soggetto pubblico in forza della sua posizione per coartare la volontà altrui ottenendo utilità nella forma più varia.
Il reato vede il soggetto privato concusso quale vittima, contrariamente a quanto accade nei reati di corruzione, nei quali questi è parte attiva del reato.
Volgendo lo sguardo alle fattispecie più strettamente corruttive, va premesso che queste contemplano la punizione, come anticipato, tanto del soggetto pubblico quanto di quello privato: l'art. 321 c.p., **pene per il corruttore**, estende infatti al corruttore le pene stabilite per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio dalle singole previsioni.
Occorre inoltre ricordare che ai fini 231 rileva anche la fattispecie di **istigazione alla corruzione**, di cui all'art. 322 c.p., che colpisce l'offerta o la promessa di utilità non dovute ad un soggetto pubblico quando l'offerta o la promessa non siano accettate.
Iniziando dalla fattispecie di **corruzione per l'esercizio della funzione**, l'art. 318 prevede:

«*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni*».

L'ipotesi in questione, denominata anche corruzione impropria, a seguito della riforma del 2012 mira a colpire l'asservimento della funzione pubblica, e non più quindi tanto o solo del singolo atto d'ufficio, agli interessi privati, in forza di un'indebita ricezione da parte del pubblico ufficiale o della promessa a suo favore di denaro o altra utilità. Si contrasta cioè il fenomeno del soggetto pubblico "a libro paga" del corruttore. La pena prevista per il reato in questione è stata innalzata nei termini riportati con la l. 3/2019 ("spazzacorrotti").
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui Soggetti Apicali

o Soggetti Subordinati corrompessero un PU o un IPS mediante l'offerta o la promessa di denaro in cambio di attività connesse con la funzione nell'interesse o a vantaggio della Società.
La corruzione propria è invece disciplinata all'art. 319 c.p. con la rubrica di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, il quale dispone:

«*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*».

La fattispecie, modificata dalla riforma del 2012 solo a livello sanzionatorio, con un incremento della cornice edittale, e ulteriormente inasprita con la riforma del 2015, ha ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio.
Il reato attiene al patto illecito che si instaura tra pubblico ufficiale e soggetto privato mediante il quale il primo riceve denaro o altra utilità oppure ne accetta la promessa da parte del privato al fine di omettere o di ritardare un atto del proprio ufficio oppure di compierne uno contrario ad esso.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui Soggetti Apicali o Soggetti Subordinati corrompessero un PU o un IPS mediante l'offerta o la promessa di denaro per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio rispettivamente del PU o dell'IPS al fine di ottenere autorizzazioni, licenze, nulla osta nell'interesse o a vantaggio della Società.
Come evidenziato dal novellato art. 320 c.p. (**corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**), le previsioni di cui agli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
E' reato presupposto anche la **corruzione in atti giudiziari**, così disciplinata dall'art. 319-*ter* c.p.:

«*Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».
Si tratta com'è evidente di una fattispecie che il legislatore considera di accentuata gravità, riservandole un trattamento sanzionatorio particolarmente severo, dal momento che la corruttela è volta a interferire con l'Amministrazione della Giustizia.
Il reato si configura infatti quando gli atti corruttivi siano posti in essere nei confronti ad esempio di un magistrato, ma anche di un cancelliere o di un altro funzionario della Giustizia, al fine di favorire o di

danneggiare una parte nel corso di un procedimento giudiziario. Si noti che non è necessario che la Società sia parte del procedimento in questione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e per ottenere un provvedimento favorevole, o per limitare gli effetti negativi, nel procedimento medesimo corrompa un PU, ad esempio un giudice, o il consulente tecnico d'ufficio o un testimone.

Giungendo ora alla nuova fattispecie di **induzione indebita a dare o promettere utilità**, l'art. 319-*quater* c.p. prevede:

«*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

Il reato, introdotto nel 2012 nell'occasione dell'espunzione della concussione per *induzione* dalla sfera del già ricordato art. 317 c.p., si pone in una discussa posizione a cavallo tra concussione e corruzione. Punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato dei suoi servizi che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto privato a dare o promettere denaro o altra utilità.

Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2013, la condotta del reato in questione, a differenza della costrizione considerata dal reato di concussione, si configura «*come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico*» (Cass. pen., SS. UU., 24 ottobre 2013, n. 12228).

Anche il soggetto privato è punito, diversamente da quanto accade all'art. 317 c.p., ma con un trattamento sanzionatorio meno severo di quello riservato al soggetto pubblico, disciplinato al comma 2.

Completa il quadro delle fattispecie considerate dall'art. 25 d. lgs. 231/2001 quella di cui all'art. 322-*bis* c.p., rubricata **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, che dispone:

«*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*

5-ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*

5-quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, *secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

Rispetto a talune tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, il novero dei pubblici agenti è stato esteso anche a determinati pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali. Con l'art. *322-bis* c.p. il legislatore italiano ha infatti inteso adempiere ad obblighi di incriminazione assunti dal nostro Paese con l'adesione ad alcune convenzioni internazionali, colpendo così anche quei comportamenti corruttivi che interessino soggetti pubblici non italiani. In base al co. 2, come recentemente riformulato ed esteso, commette inoltre induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva e

istigazione attiva alla corruzione passiva anche il privato che corrompe o tenta di corrompere pubblici agenti comunitari o di organizzazioni internazionali, come elencati al co. 1, nonché soggetti che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
La l. 3/2019 cd. "*spazza-corrotti*" ha introdotto un nuovo delitto contro la Pubblica Amministrazione fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta del **traffico di influenze illecite**, introdotto per la prima volta nel 2012, quindi con l'ultima riforma del 2019 riformulato ed esteso alle società. L'art. 346-*bis* c.p. dispone:

«*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319*-ter *e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322*-bis, *sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322*-bis, *indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322*-bis, *ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis *in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

La fattispecie, che ingloba oggi anche l'ipotesi originariamente prevista all'art. 346 c.p. come "millantato credito" (articolo abrogato dalla l. 3/2019), colpisce chiunque, sfruttando relazioni (ad esempio di amicizia, professionali ecc.) effettivamente esistenti con soggetti pubblici, oppure vantando relazioni simili, tuttavia soltanto asserite e in realtà insussistenti, si faccia dare o promettere un'utilità indebita (denaro o altri benefici, anche non patrimoniali) come prezzo per la propria intermediazione, oppure per remunerare i soggetti pubblici per l'esercizio delle loro funzioni o poteri.
Si tratta quindi di un reato che colpisce condotte *prodromiche* alla corruzione (ponendosi fuori dal concorso in tale reato), solitamente poste in essere da "faccendieri" e simili mediatori che si

interpongono – realmente o per millanteria – fra pubblico e privato, e ottengono indebiti benefici.
La fattispecie deriva dall'osservazione della realtà attuale, nella quale spesso, in contesti burocratici già molto complessi, la dinamica corruttiva coinvolge più soggetti: non più le sole due parti tradizionali, quella pubblica e quella privata, ma in particolare anche coloro che appunto asseriscono un potere di influenza sulla parte pubblica.
Chiaramente il reato non colpisce attività legittime di *lobbying*: al contrario colpisce le ipotesi in cui, attraverso contatti e relazioni, il reo operi per condizionare indebitamente le decisioni dei pubblici poteri o comunque per ottenere utilità indebite.
Il reato, nella nuova formulazione entrata in vigore il 31 gennaio 2019, non punisce soltanto il mediatore, ma anche chi dia o prometta a questi l'utilità indebita.
Si noti che la fattispecie è aggravata qualora i fatti siano commessi in relazione al compimento di attività pubbliche di natura giudiziaria, oppure per remunerare il soggetto pubblico per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, oppure per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio.
Il reato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, si accordi con altro soggetto privato, ad esempio un consulente, che funge da intermediario illecito, in cambio di denaro o di altra utilità, per sfruttare le proprie conoscenze e/o rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per l'ottenimento/il rinnovo di autorizzazioni (come apertura, ampliamento e/o ristrutturazione di un negozio, etc), mediante il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero omettendo o ritardando il compimento di un atto del suo ufficio.
Passando ora al delitto contro l'Amministrazione della Giustizia rubricato **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, l'art. 377-*bis* c.p., richiamato dall'art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001, dispone:
«*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*».
La norma è stata introdotta nell'ambito della legislazione sul giusto processo, e tutela la genuinità nella formazione della prova in giudizio, e più in generale l'interesse al corretto svolgimento dell'Amministrazione della Giustizia.
La fattispecie può essere commessa da chiunque, si tratta infatti di un reato comune. La condotta consiste nell'indurre a non rendere dichiarazioni o a renderne di mendaci una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria e che potrebbe avvalersi della facoltà di non

rispondere. L'attività induttiva deve necessariamente svolgersi attraverso violenza o minaccia, oppure mediante promessa di denaro o altra utilità. L'elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico.
La commissione delle fattispecie qui brevemente descritte può comportare per la Società – qualora siano soddisfatti i criteri di imputazione di cui si è detto nella Parte Generale del presente Modello – sanzioni pecuniarie ma in alcuni casi anche interdittive.
L'art. 24 d. lgs. 231/2001 prevede infatti sanzioni pecuniarie fino a 500 quote (dunque sino a 774.500 euro), o da 200 a 600 nel caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità o di cagionamento di un danno particolarmente rilevante, ed inoltre le sanzioni interdittive di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art, 9 co. 2.
L'art. 25 prevede invece una risposta sanzionatoria graduata a seconda della gravità del reato presupposto, che comprende sanzioni pecuniarie fino a 200 quote nel caso di corruzione impropria e traffico di influenze illecite, da 200 a 600 in caso di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari, da 300 a 800 in caso di concussione o di corruzione propria aggravata o induzione a dare o promettere utilità. Per le ultime due fasce menzionate, inoltre, all'esito della riforma di cui alla l. 3/2019 si è registrato un notevole inasprimento sanzionatorio dal punto di vista delle sanzioni interdittive. L'art. 25 prevede infatti l'applicazione di tali sanzioni con una durata diversa a seconda della qualifica della persona fisica autrice del reato. Qualora, cioè, il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, le sanzioni interdittive avranno oggi una durata compresa tra 4 e 7 anni, qualora invece il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto avranno oggi una durata compresa tra 2 e 4 anni. La durata delle sanzioni interdittive è tuttavia generalmente compresa tra 3 mesi e 2 anni allorché (disposizione del tutto peculiare nel sistema della responsabilità degli enti), prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 25 co. 5-*bis* introdotto dalla riforma del 2019).
L'art. 25-*decies*, da ultimo, prevede nel caso di commissione della fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. nell'interesse o a vantaggio dell'ente una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

4. Le attività sensibili

A fronte dell'elevata frequenza dei rapporti di VSB con la P.A., anche alla luce della sopra ricordata ampiezza degli enti collocabili nella sfera pubblica, il *risk assessment* condotto, alla base del presente modello, ha preso in considerazione non solo le aree più direttamente a rischio corruttivo, ma anche

quelle che possono essere strumentali alla concretizzazione di tale rischio, o che possano fungere da opportunità per condotte illecite prodromiche ad atti corruttivi.

Pertanto, le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati in danno alla Pubblica Amministrazione sono ritenute le seguenti:

1. partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della Pubblica Amministrazione, quali quelle relative alla realizzazione o all'ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o similari;
2. Gestione dei rapporti con i proprietari dei terreni individuati per la realizzazione dei progetti e con i gestori dell'energia elettrica;
3. Selezione, assunzione e formazione del personale;
4. Gestione del contenzioso;
5. Gestione delle verifiche ispettive e dei rapporti con le P.A. e le (Autorità di Vigilanza), anche ai fini dell'ottenimento di permessi, concessioni e autorizzazioni;

Sono invece considerate aree strumentali alla commissione dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione le seguenti:

a) Gestione dei servizi professionali e di consulenza;
b) Gestione degli omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
c) Gestione degli adempimenti legati al personale;
d) Gestione della Tesoreria;
e) Gestione della contabilità;
f) Gestione degli adempimenti fiscali;

5. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli espressi divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare i reati contro la P.A. o che comunque su di essa impattano.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame devono applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati (e

alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- improntare i rapporti con la P.A. a criteri di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
- segnalare al proprio superiore gerarchico o all'OdV ogni impropria sollecitazione o pressione ricevuta da un soggetto pubblico o da "faccendieri" o altri mediatori volta a corrispondere utilità finalizzate ad ottenere benefici per la Società;
- evitare nell'esercizio dell'attività aziendale ogni conflitto di interessi rispetto alla P.A. nella selezione di dipendenti e collaboratori in generale, fornitori, consulenti o partner commerciali;
- nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo standard contrattuali validati eventualmente da un legale esterno e specificanti tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche; inserire nei contratti apposite clausole di richiamo alla conoscenza ed al rispetto del Modello e più in generale dei valori cui si ispira la Società;
- prevedere un'adeguata segregazione di compiti e responsabilità nella selezione e poi nella gestione dei rapporti con dipendenti, clienti, fornitori e partner commerciali/finanziari;
- sostenere spese di rappresentanza, donazioni, liberalità e sponsorizzazioni esclusivamente nel rispetto di budget predefiniti e di apposite linee di autorizzazione, oltre che nel rispetto della eventuale normativa specifica di settore (ad es. codici di condotta della P.A. ecc.), evitando ogni dazione, anche indiretta (ad es. anche mediante "faccendieri" o altri mediatori), a soggetti pubblici al fine di influenzarne le decisioni o comunque per conseguire un trattamento di favore, e registrare come previsto dalle procedure aziendali le spese sostenute;
- seguire le apposite procedure nell'utilizzo delle risorse finanziarie e monitorare periodicamente la regolarità delle transazioni finanziarie.

La Società fa inoltre espresso *divieto* ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- offrire o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, direttamente o per mezzo di terzi, denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società, ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio, o ancora ottenere una generale disponibilità del soggetto pubblico agli interessi della Società, inclusi pagamenti definibili come facilitatori;
- più nello specifico, promettere o offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a loro

familiari o a persone comunque loro associate, a "faccendieri" o altri mediatori, qualunque vantaggio o utilità volta a influenzarne l'attività o comunque ad ottenere benefici per la Società;

- instaurare rapporti commerciali, di consulenza o di lavoro con soggetti vicini alla P.A. al fine di influenzare l'esercizio della funzione o del servizio pubblico ed ottenere benefici per la Società o effettuare allo stesso scopo pagamenti ingiustificati o promettere i medesimi;
- concedere omaggi che vadano oltre normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti a influenzare decisioni o ottenere benefici per la Società, e di importo in ogni caso non modico e comunque superiore a quelle indicate negli eventuali codici di condotta delle P.A. di volta in volta interessate e/o a quella indicata nell'apposita procedura aziendale;
- assecondare eventuali richieste o pressioni da parte di soggetti pubblici, dirette o mediate, volte a trasmettere o promettere loro utilità al fine di ottenere benefici per la Società;
- rilasciare dichiarazioni, produrre documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici italiani, stranieri o sovranazionali;
- utilizzare contributi, sovvenzioni o altre erogazioni pubbliche eventualmente ricevute in maniera difforme dagli scopi per cui sono state corrisposte;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla P.A. o altre istituzioni pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, inter alia inducendo nel processo penale la persona chiamata a rendere dichiarazioni di non rendere alcuna dichiarazione o di renderne di mendaci.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

6. Principi cardine dei protocolli adottati

Per tutti i processi sensibili per reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e attività strumentali è sempre previsto quanto di seguito illustrato:

1. **Separazione delle attività:** deve esistere separazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza

il processo sensibile e, analogamente, tra chi richiede (e utilizza) risorse o prestazioni, chi soddisfa la richiesta e chi effettua il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta.

2. **Disposizioni aziendali:** devono esistere disposizioni aziendali tese a definire i principi generali per la regolamentazione del processo sensibile, ivi compreso l'eventuale rimando alla norma di legge.
3. **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi da esercitare verso terzi esterni all'azienda o anche internamente all'azienda.
4. **Individuazione dei soggetti responsabili**: i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse).
5. **Tracciabilità**: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione deve assicurarne la tracciabilità in termini di contenuto dei contratti e identificabilità dei soggetti coinvolti.
6. **Procedure**: il processo sensibile deve trovare regolamentazione a livello di modalità tecnico-operative in una o più procedure formalizzate.
7. ***Reporting*** **(o Schede di Evidenza)**: il processo sensibile deve essere supportato da adeguata reportistica che includa indicatori di anomalie ritenute efficaci per la prevenzione e/o identificazione dei Reati. Tale reportistica deve essere sistematicamente trasmessa all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità con esso concordate.
8. **Controllo**: coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di processi sensibili (es.: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

7. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2.

- **Partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della Pubblica Amministrazione, quali quelle relative alla**

realizzazione o all'ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o similari;

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con riferimento mirato all'attività sensibile in oggetto, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- nel caso in cui la Società si rivolga alla P.A. per l'ottenimento di erogazioni, rimborsi o contributi, oppure per la richiesta di licenze o autorizzazioni, il flusso di comunicazioni sia completamente tracciato; le istanze e richieste seguano l'iter individuato dalle leggi di riferimento; la documentazione necessaria sia raccolta ed elaborata, in maniera corretta e mediante una rappresentazione fedele dei dati di volta in volta pertinenti, ad opera del personale della funzione interessata, sottoscritta dall'amministratore o da soggetto all'uopo delegato e indi trasmessa all'Amministrazione competente per mezzo dei rappresentanti aziendali formalmente delegati ai rapporti con la P.A.;
- dispone che in ogni caso, nel curare gli adempimenti nei confronti delle diverse Pubbliche Amministrazioni di volta in volta interessate, la documentazione raccolta ed elaborata sia verificata dal personale del dipartimento interessato, e che il responsabile di tale dipartimento, o in alternativa l'amministratore, la sottoscrivano prima dell'invio.
- la documentazione necessaria per la partecipazione a procedure volte all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A deve essere predisposta secondo principi di trasparenza e veridicità;
- i Responsabili di Funzione, per gli aspetti d'interesse, devono compilare appositi report da inviare all'Organismo di Vigilanza;
- nel caso in cui nel corso delle attività dovessero emergere criticità di qualsiasi natura, ne deve essere data immediata comunicazione all'OdV per gli aspetti di propria competenza;
- tutta la documentazione relativa alla procedura deve essere appositamente archiviata.

➢ **Gestione dei rapporti con i proprietari dei terreni individuati per la realizzazione dei progetti e con i gestori dell'energia elettrica**

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con riferimento mirato all'attività sensibile in oggetto, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- nell'individuazione dei siti di interesse per la costruzione dell'impianto la Società deve acquisire la necessaria documentazione attestante la proprietà del terreno, quale ad esempio gli atti di provenienza, la visura catastale ed in casi eccezionali il certificato di destinazione urbanistica;

- l'offerta per il sito d'interesse deve essere autorizzata e firmata da figure legalmente deputate a rappresentare la Società;
- i contratti di opzione con i proprietari terrieri devono essere predisposti e monitorati dalle funzioni aziendali a ciò preposte e formalmente autorizzate;
- gli accordi commerciali con le controparti devono essere stipulati per iscritto;
- la richiesta di connessione, in caso di impianto fotovoltaico, può essere avanzata previa sottoscrizione del contratto;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinatari i gestori dell'energia sono gestiti e sottoscritti solo dai soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- il Responsabile interno della Società identifica gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti nell'ambito dell'operazione con i proprietari dei siti di interesse, i gestori dell'energia elettrica e le PA territorialmente competenti siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno della Società verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse ai gestori dell'energia, alla PA competenti, dalla Società o dal soggetto terzo siano complete e veritiere;
- nel caso in cui nel corso delle attività dovessero emergere criticità di qualsiasi natura, ne deve essere data immediata comunicazione all'OdV per gli aspetti di propria competenza;
- tutta la documentazione relativa alla procedura deve essere appositamente archiviata.

La Società ha adottato una specifica procedura che disciplina:

- ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- le attività che costituiscono il processo;
- esame della documentazione;
- la richiesta di connessione;

➢ **Selezione, assunzione e formazione del personale**

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 4, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:

- ai sensi dell'apposita procedura "*Selezione, assunzione e formazione del personale*", dispone che la richiesta di una risorsa lavorativa sia effettuata da parte del Responsabile del Servizio che la

necessita alla funzione "HR";

- dispone inoltre che all'assunzione si faccia luogo solo dopo apposito processo di selezione e dopo colloqui con i candidati, con la partecipazione del responsabile della funzione interessata e del responsabile "HR";
- nel corso del processo di selezione garantisce la tracciabilità delle valutazioni effettuate attraverso la compilazione di appositi moduli;
- prevede in ogni caso che la selezione discenda necessariamente dal riscontro dell'effettivo bisogno della Società, dalla definizione del profilo cercato e dalla coerente selezione del candidato, nella quale sono verificati requisiti di professionalità ed onorabilità (a mezzo anche di certificati quali ad esempio quello del casellario giudiziale o autodichiarazioni);
- archivia la documentazione.

La Società ha adottato una procedura, relativa al *recruiting* del personale, che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di selezione del personale;
- le attività che costituiscono il processo;
- le condizioni per l'inserimento di nuove risorse;
- i canali di selezione;
- le fasi e modalità dell'iter approvativo e soggetti competenti;
- la forma e il contenuto del contratto di assunzione.

➢ **Gestione del Contenzioso**

Per tale attività la Società:

- attribuisce all'organo amministrativo, di concerto con la "Consulenza Legale", il compito di sovrintendere alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- vieta espressamente a ogni Destinatario del Modello qualunque comportamento, diretto o indiretto, volto ad ottenere un indebito comportamento professionale dalle controparti coinvolte, dai loro legali o consulenti, così come ogni indebita influenza sulle persone chiamate a rendere dichiarazioni, e vieta inoltre agli stessi Destinatari qualunque comportamento menzognero nel corso del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- assegna, nella persona degli amministratori, mandati difensivi e di consulenza all'esterno previa verifica della professionalità ed onorabilità dei soggetti interessati sulla base delle procedure esistenti;

- attribuisce alla funzione Consulenza Legale, di concerto con gli amministratori, il compito di identificare e verificare la documentazione necessaria. I documenti aziendali utili ai fini della difesa in giudizio o per la testimonianza dovranno essere rilasciati soltanto su richiesta formale e motivata dell'interessato, previa verifica della coerenza dei documenti richiesti con le esigenze di difesa o di testimonianza;
- è garantita la tracciabilità della richiesta di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione prodotta o comunque consegnata nel corso del procedimento;
- è sempre identificato, con mezzi idonei e tracciabili, un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società e/o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- con specifico riferimento alla stipulazione di accordi transattivi, attribuisce al consulente legale, sentiti gli amministratori, la gestione delle trattative, di concerto con le funzioni specificamente ed eventualmente interessate;
- inserisce nei contratti con consulenti legali e tecnici esterni apposite clausole mediante le quali questi (i) dichiarano la propria familiarità con il corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l'assenza di precedenti giudiziari o di pendenze per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale;
- rendicontazione delle prestazioni rese dal legale o dal consulente esterno e monitoraggio sui compensi e sulle spese riconosciute: l'attività prestata dai legali e dai consulenti deve essere debitamente documentata e l'ente richiedente deve, prima della liquidazione dei relativi onorai, verificarne la congruità e la corrispondenza con gli accordi contrattuali ed attestare l'effettività della prestazione;
- archivia la documentazione.

➢ **Gestione delle verifiche ispettive e dei rapporti con le P.A. e le Autorità di Vigilanza, anche ai fini dell'ottenimento di permessi, concessioni e autorizzazioni**

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 4, con riferimento mirato all'Attività Sensibile in oggetto, la Società:

- Conferisce, se necessario, apposite deleghe formali ai rapporti con la P.A e le Autorità di Vigilanza.;
- dispone di apposita procedura finalizzata a gestire correttamente e in maniera tracciata le

eventuali visite ispettive, in base alla quale la persona alla reception (o comunque il responsabile della Segreteria) prende nota dei nominativi e dei badge o documenti identificativi dei funzionari intervenuti e informa prontamente l'ufficio competente al fine di garantire a tali funzionari l'assistenza e collaborazione necessaria, è comunque assicurata la presenza del Legale interno e, se necessario, sono prontamente contattati i consulenti legali esterni;

- dispone che in caso di visite ispettive sia presente il Responsabile dell'Ufficio e/o della Funzione interessata o comunque un rappresentante aziendale formalmente delegato, istruito a osservare la massima correttezza nei rapporti con i soggetti pubblici intervenuti ed a esaminare attentamente per poi sottoscrivere i verbali da questi redatti, chiedendo le integrazioni, precisazioni o rettifiche eventualmente necessarie, confrontandosi altresì, se del caso, con consulenti legali esterni ai fini di identificare la documentazione eventualmente richiesta; dispone inoltre che i soggetti partecipanti all'ispezione informino prontamente, oltre all'ufficio competente, l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza, cui trasmettono altresì i verbali sottoscritti alla fine dell'ispezione;

La Società ha adottato una procedura, relativa alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che disciplina:

- tipologie di rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti in rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- modalità di svolgimento delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.

➢ **Gestione dei servizi professionali e di consulenza**

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 4, con riferimento mirato all'Attività Sensibile in oggetto:

- sono identificate e comunicate le responsabilità relative al processo di gestione dei servizi professioni e di consulenza;
- è definito l'iter di qualificazione dei fornitori (società di consulenza, studi professionali, professionisti ecc.);
- è predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle controparti qualificate;
- la selezione e valutazione dei fornitori avviene sulla base di requisiti prestabiliti di natura etico-

soggettivo;

- In fase di selezione sono identificati, ove possibile, più potenziali fornitori; in caso contrario la funzione richiedente deve fornire motivazione adeguata e tracciabile;
- contratti/ordini con i fornitori sono conclusi in forma scritta e indicano il corrispettivo pattuito ovvero i criteri per determinarlo e il contenuto della prestazione;
- nel caso in cui nel corso delle trattative commerciali sorgesse dubbio in ordine alla mancanza di requisiti di natura etico-soggettivo da parte del fornitore individuato, deve essere immediatamente abbandonata la trattativa.
- E' necessario, ove possibile ed opportuno in considerazione dell'entità dell'operazione, procedere all'identificazione della controparte negoziale al fine della verifica dell'affidabilità, dell'attendibilità professionale, anche sulla base di alcuni indici rilevanti quali ad es.:

- Eventuali precedenti penali o carichi pendenti a carico del professionista;
- Eventuali segnalazioni all'albo del professionista individuato.

Per la verifica di cui ai punti procedenti qualora non sia possibile acquisire documentazione d'interesse, dovrà essere richiesta alla controparte dichiarazione sostitutiva.

- i contratti/ordini sono sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri debitamente formalizzati;
- devono essere chiaramente definiti, nell'ottica della segregazione delle funzioni, i compiti di autorizzazione, di conclusione del contratto e di verifica dell'esatto adempimento della prestazione.
- prima del pagamento del fornitore è certificata per iscritto l'avvenuta prestazione da parte della funzione richiedente, al fine di autorizzare il pagamento stesso;
- i contratti di consulenza devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse concreto ed attuale da parte di VSB Energia Verde Italia S.r.l. non sia possibile e/o conveniente utilizzare risorse interne;
- l'inizio della consulenza deve essere sempre preceduto dalla conclusione del relativo accordo scritto;
- va preventivamente verificata la congruità tra corrispettivo pagato e prestazione resa in base ai seguenti criteri:

- ✓ tariffe praticate sul mercato per prestazioni analoghe;
- ✓ competenze tecniche richieste;
- ✓ tipologia e durata della consulenza;
- ✓ specifico contenuto della prestazione consulenziale o relazione finale valutata in termini quantitativi e qualitativi;
- ✓ è necessario archiviare tutta la documentazione comprovante l'effettività della prestazione resa a fronte del contratto di consulenza;

• il Responsabile della Funzione che gestisce il contratto di consulenza, ovvero persona da questi delegata, deve compilare apposito report da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

La Società ha adottato una procedura, relativa alla gestione dei servizi professionali e di consulenza, che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di ricerca ed affidamento degli incarichi;
- le attività che costituiscono il processo;
- le modalità per l'attivazione della richiesta di consulenza e i contenuti della richiesta stessa, che includono, tra l'altro, il motivo della richiesta, i requisiti del servizio richiesto, il *timing* per l'erogazione del servizio;
- le ipotesi in cui non si applica la fase di richiesta di consulenza;
- le modalità di *assessment* sui fornitori;
- controlli (anche a campione) sul rispetto/*compliance* in rapporto alla procedura definita dell'attività di valutazione di nuovi fornitori;
- le modalità per la negoziazione e stipula dei contratti di consulenza;
- le modalità di accertamento dell'esecuzione del servizio, di autorizzazione e di esecuzione del pagamento; di contabilizzazione delle relative fatture;

➢ **Gestione omaggi, donazioni e sponsorizzazioni**

Nel presente ambito:

- gli omaggi distribuiti devono essere tali da non influenzare la volontà di chi li riceve. Devono rientrare solo nell'ambito di rapporti di cortesia;
- sono prestabiliti i criteri per l'assegnazione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- nella scelta dei partner per le sponsorizzazioni ed eventi sono stabiliti i criteri di selezione e

valutazione delle controparti (quali etica, professionalità, onorabilità, assenza di condanne per i Reati, indipendenza e competenza);

- per le attività connesse con eventi e sponsorizzazioni, la selezione e valutazione dei fornitori avviene sulla base di requisiti prestabiliti sia di natura etico-soggettivo che economico-patrimoniali;
- sono prestabilite soglie di valore massimo degli omaggi;
- è elaborato un report annuale di tutti gli omaggi effettuati, rivisto ed approvato;
- è garantita la tracciabilità del processo;
- sono identificate le responsabilità dell'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.

La Società ha adottato una procedura, relativa alla gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni**,** che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di gestione omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- le attività che costituiscono il processo;
- le modalità di pianificazione delle iniziative;
- l'erogazione di omaggi, che devono essere di modico valore, non eccedenti le normali pratiche commerciali e di cortesia, commisurati ai rapporti in essere con i beneficiari;
- la gestione degli omaggi ricevuti dai dipendenti;
- le modalità di rendicontazione e controllo.

➢ **Gestione degli adempimenti legati al personale**

Con riferimento alla gestione degli adempimenti connessi all'amministrazione del personale, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione degli adempimenti connessi all'amministrazione del personale;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda negli adempimenti connessi all'amministrazione del personale;
- segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare e chi la controlla prima di procedere all'invio;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento

alle novità normative in materia previdenziale o infortunistica;

- controlli di completezza ed accuratezza circa la determinazione dei contributi o altri oneri dovuti ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle procedure vigenti nella gestione delle missioni e dei rimborsi spese;
- evidenza dell'avvenuta approvazione preventiva della trasferta;
- autorizzazione preventiva delle somme anticipate ai dipendenti per le spese di trasferta;
- definizione delle tipologie di spese consentite e previsione di limiti di spesa per ciascuna tipologia;
- evidenza del processo di rendicontazione delle note spese ed evidenza dei controlli sull'inerenza e la documentazione delle spese per le quali si richiede il rimborso;
- utilizzo di software o altri strumenti informatici con i quali si dialoga con la P.A. per la gestione degli adempimenti connessi all'amministrazione del personale in conformità con le disposizioni di legge, con gli obiettivi per i quali gli strumenti sono posti in essere e nel rispetto dei poteri conferiti (utilizzo di "user id" e "password", accesso ai sistemi e alle informazioni...);
- monitoraggio costante delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni/ denunce/adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti.

➢ **Gestione della Tesoreria e della Contabilità**

Per una corretta gestione della Tesoreria la Società:

- è dotata di un sistema organizzativo e autorizzativo che definisce i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito;
- verifica mensilmente le riconciliazioni bancarie;
- procede ai pagamenti solo dopo la verifica che incarico, servizio prestato e fattura corrispondano;
- individua all'esito di attenta selezione i fornitori di servizi bancari e assicurativi, verificandone i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, utilizzando a questo scopo, tra l'altro, gli indicatori della normativa antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i soggetti presenti nelle *blacklist* redatte su impulso della normativa antiterrorismo;
- non accetta pagamenti in contanti;
- appone la dicitura non trasferibile sugli assegni;
- dispone i pagamenti solo ai conti correnti concordati con la controparte in sede contrattuale o

comunicati da essa successivamente per iscritto; ricorre all'uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa previamente identificate e nel rispetto dei limiti prestabiliti, verifica i giustificativi;

- non vi è identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- archivia la documentazione;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

➢ **Gestione degli adempimenti fiscali**

In tale ambito, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla Amministrazione Finanziaria e chi la controlla prima di procedere all'invio;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- controlli di completezza ed accuratezza circa la determinazione delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- utilizzo di software o altri strumenti informatici con i quali si dialoga con l'Amministrazione Finanziaria in conformità con le disposizioni di legge, con gli obiettivi per i quali gli strumenti sono posti in essere e nel rispetto dei poteri conferiti (utilizzo di "user id" e "password", accesso ai sistemi e alle informazioni...);
- rispetto degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale;
- evidenza dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione Finanziria, in particolare in sede di verifiche ispettive.

8. Flussi informativi verso l'Odv

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi a periodicità semestrale nei confronti dell'OdV:

1) elenco autorizzazioni provvedimenti ottenuti;
2) informativa su eventuali controlli svolti da parte degli organi di controllo in materia;
3) elenco finanziamenti/sovvenzioni ottenuti nell'anno di riferimento, qualora ve ne fossero;
4) informativa sulle verifiche/ispezioni effettuate da parte della Pubblica Amministrazione, con l'indicazione della natura della visita, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta e dell'esito della vista/ispezione;
5) informativa sulle eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali;
6) elenco dei professionisti cui sono stati affidati gli incarichi con rapporti con la Pubblica Amministrazione e tipologia dell'incarico;
7) l'elenco aggiornato degli eventuali contenziosi in corso con la Pubblica Amministrazione, con indicazione dei consulenti incaricati per tali contenziosi (avvocati, commercialisti, periti, ecc.).
8) prospetto contenente l'indicazione numerica, per il periodo di riferimento e cumulativamente dall'inizio dell'anno, delle risorse assunte, promosse e riallocate, nonché di quelle uscite; delle eventuali assunzioni extra *budget*; delle assunzioni effettuate in deroga alle procedure e di eventuali dipendenti assunti a seguito di segnalazione o presentazioni interne o da soggetti ricollegabili alla Pubblica Amministrazione;
9) elenco dei destinatari degli omaggi e tipologia degli stessi.

Devono, ad ogni modo, essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale, oltre ai flussi informativi specificamente individuati all'interno del presente paragrafo, debbono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni previste dalla procedura "*Flussi informativi verso l'Odv*" allegate al presente Modello.

PARTE SPECIALE N. 2

REATI SOCIETARI

1) I reati societari di cui all'art. 25-*ter* d. lgs. 231/2001

La presente parte speciale è dedicata ai reati societari richiamati dall'art. 25- *ter* del d. lgs. 231/2001, ossia quell'insieme di fattispecie contenuto nel titolo XI del libro V c.c., dedicato alle disposizioni penali in materia di società e consorzi. L'ingresso di tali fattispecie nel d. lgs. 231/2001 risale al 2002, anno della complessiva riforma dei reati societari; l'art. 25-*ter* è stato tuttavia modificato in più occasioni, nel 2005 con la legge a tutela del risparmio, la quale ha determinato un generale inasprimento sanzionatorio, nel 2012 con l'aggiunta all'elenco delle fattispecie societarie considerate dell'art. 2635 c.c., corruzione tra privati, nel 2015 infine con la riforma delle false comunicazioni sociali, intervenuta con la l. n. 69.

Il legislatore della responsabilità degli enti ha ritenuto di accordare alla commissione dei reati societari nell'interesse o a vantaggio degli stessi sanzioni pecuniarie, variabili ad es. tra le 200 e le 400 quote della fattispecie base di false comunicazioni sociali, e le 400 e le 1000 dell'aggiotaggio, con la possibilità tuttavia di un aumento di un terzo nel caso in cui l'ente tragga dall'illecito un profitto di rilevante entità.

Più nello specifico, le sanzioni pecuniarie previste per le fattispecie elencate dall'art. 25-*ter* d. lgs. 231/2001 sono le seguenti:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;

a-*bis*) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-*bis* c.c., la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'art. 2623 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art. 2623, secondo comma, c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 660 quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'art. 2624 c.c., co. 1, la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisioni, previsto dall'art.

2624 c.c., co. 2, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'art. 2625 co. 2 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 c.c., la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 c.c., la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 c.c., la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629-*bis* c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638 c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

s-*bis*) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-*bis* c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (rispetto alla corruzione tra privati cfr. l'apposita parte speciale n. 11).

Prevede infine l'art. 25-*ter* d. lgs. 231/2001 che qualora, in seguito alla commissione dei reati societari di cui al co. 1, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sia aumentata di un terzo.

Si descrivono ora brevemente le fattispecie in discorso.

Le false comunicazioni sociali, ovverosia il cd. *falso in bilancio*, fattispecie chiave tra quelle penali societarie, sono state oggetto di un'estesa riforma nel corso del 2015, che ha portato ad una disciplina dell'illecito scomposta in quattro diversi articoli, e diversamente graduata a seconda del suo ambito di

applicazione e della sua gravità.

La fattispecie base, **false comunicazioni sociali**, è prevista all'art. 2621 c.c. e recita:

«*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

All'art. 2621 segue una previsione specifica per le ipotesi di minore intensità. L'art. 2621-*bis* c.c., **fatti di lieve entità**, dispone:

«*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

L'art. art. 2621-*ter* c.c. dedica poi una previsione speciale di **non punibilità per particolare tenuità:**

«*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis*».

Infine, l'art. 2622 c.c. prevede un'apposita fattispecie di **false comunicazioni sociali delle società quotate**:

«*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico*

consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

L'articolata disciplina del falso in bilancio mira a tutelare la trasparenza societaria e gli interessi di soci, creditori e pubblico che ruotano attorno ad una corretta informazione contabile.

Il falso in bilancio punisce quindi quei soggetti che fanno capo alla gestione o al controllo delle società (e in particolare amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori) i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari di tali comunicazioni sulla citata situazione.

La materialità cui fa riferimento la norma implica che la falsificazione, qualitativa o quantitativa che sia rispetto all'informazione contabile, deve comunque avere una capacità di impatto ai fini delle decisioni di un investitore ragionevole. In base ai recenti approdi giurisprudenziali, inoltre, anche falsità che derivino non tanto da meccaniche alterazioni numeriche, ma da valutazioni di bilancio che disattendono criteri contabili universalmente accettati possono integrare la fattispecie penale societaria.

Il trattamento sanzionatorio, compreso da tra uno e cinque anni di reclusione, è invece ridotto nel caso

in cui i fatti, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, siano di lieve entità; oppure è del tutto escluso nei casi nei quali, alla luce in particolare dell'entità del danno cagionato alla società, a soci o creditori, emerga una speciale tenuità del fatto.
La previsione di cui all'art. 2622 c.c. si riferisce invece alle falsificazioni che riguardino enti quotati presso mercati regolamentati o altri enti che si rivolgano o gestiscano il pubblico risparmio, e come tale non può riguardare direttamente VSB Energia Verde S.r.l..
L'art. 25-*ter* d. lgs. 231/2001 indica poi quali reati presupposto alcune fattispecie a tutela del capitale sociale.
Anzitutto, l'art. 2626 c.c. sull'**indebita restituzione dei conferimenti** prevede:
«*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*».
Il reato tutela l'integrità del capitale sociale e colpisce gli amministratori che., fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche per equivalente, ai soci i conferimenti effettuati oppure li liberino dall'obbligo di eseguirli, intaccando in questo modo il capitale sociale.
Orbita nello stesso raggio di tutela l'art. 2627 c.c., **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, secondo il quale:
«*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

La fattispecie è un reato di danno che sanziona quindi la ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, oppure la ripartizione di riserve non distribuibili per legge. Si tratta di una contravvenzione, come tale punibile anche a titolo di colpa, oltre che di dolo, e per la quale è prevista la speciale causa di estinzione del reato nel caso in cui gli utili siano restituiti o le riserve ricostituite prima dell'approvazione del bilancio.
Il reato di i**ndebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori** è invece previsto dall'art. 2633 c.c., a mente del quale:
«*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela*

della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

La fattispecie tutela il capitale sociale come insieme di beni destinati alla liquidazione, offrendo quindi una protezione di natura strettamente patrimoniale.
Soggetti attivi della fattispecie sono i liquidatori, puniti qualora prima di procedere al pagamento dei creditori sociali o all'accantonamento degli importi necessari a soddisfarli procedano alla ripartizione dei beni sociali tra i soci, cagionando così danno ai creditori. Anche a questa ipotesi il legislatore ha dedicato una speciale clausola di estinzione del reato, costituita dal risarcimento del danno ai creditori che avvenga prima del giudizio.
L'ipotesi di **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** è disciplinata dall'art. 2628 c.c. Secondo il quale:
«*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Il reato colpisce dunque l'acquisto o la sottoscrizione di azioni della società o della sua controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge, che determinino una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
L'art. 2629 c.c. è dedicato al reato di **operazioni in pregiudizio dei creditori** e recita:
«*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

La fattispecie concerne l'effettuazione di operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni o operazioni di riduzione (facoltativa) del capitale sociale effettuate in violazione di disposizioni di legge volte a

tutelare i creditori sociali, con cagionamento di un danno a carico appunto di questi. Bene giuridico tutelato è dunque il capitale sociale visto come strumento di garanzia patrimoniale per i creditori.
Il reato è procedibile a querela e prevede una causa di estinzione per il risarcimento del danno che intervenga prima del giudizio.
Infine, a completamento delle disposizioni che tutelato il capital sociale, l'art. 2632 c.c., che regola la **formazione fittizia del capitale** e dispone:
«*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*».
Si tratta di un articolo che raggruppa svariate condotte tutelando l'effettività del capitale sociale: la formazione o l'aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Tra i reati societari contemplati dall'art. 25-*ter* d. lgs. 231/2001 compaiono poi alcune fattispecie volte a tutelare il corretto funzionamento della società. Tra queste, l'art. 2625 c.c. sull'**impedito controllo** dispone:
«*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58».

Si tratta di un illecito punito nell'ipotesi base con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro e che concerne gli amministratori che impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali mediante l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici. Nel caso in cui la condotta provochi danno ai soci, si verifica

una progressione da illecito amministrativo a delitto, sì che la sanzione diventa quella della reclusione fino ad un anno e la procedibilità è a querela della persona offesa.

L'art. 2625 c.c. tutela da un lato, nel caso dell'illecito amministrativo, il regolare esercizio della funzione di controllo, dall'altro, nel caso dell'ipotesi delittuosa, il bene patrimonio.

L'**omessa comunicazione del conflitto d'interessi** è regolata all'art. 2629- *bis* c.c., secondo qui:

«*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lg. 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, o del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi*».

La fattispecie concerne l'amministratore di società "aperte", che violi gli obblighi in materia di interessi degli amministratori di cui all'art. 2391, co. 1 c.c., qualora derivino danni alla società o a terzi. Non essendo VSB un ente aperto, non avendo dunque i suoi gestori a che fare con il risparmio pubblico, la fattispecie in esame non sembra allo stato potersi applicare.

Regola l'**illecita influenza sull'assemblea** l'art. 2636 c.c., secondo il quale:

«*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*».

In sintesi, costituisce reato la condotta di chi determini la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Si segnala, in ogni caso, come tale fattispecie non possa allo stato riguardare la Società la cui compagine sociale è rappresentata da un singolo socio.

Altre fattispecie di diversa ispirazione completano il quadro dei reati societari che possono far scattare la responsabilità degli enti. L'art. 2637 c.c., rubricato **aggiotaggio**, prevede:

«*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni*».

La condotta consiste nella diffusione di ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, oppure idonei ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Si tratta quindi di una forma di manipolazione del mercato che riguarda enti non quotati, il corso dei cui prezzi sia significativamente modificato attraverso condotte di natura artificiosa che intervengano a livello informativo oppure operativo.
L'art. 2638, **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, infine sancisce:
«*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della dir. 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

La fattispecie tutela l'attività di quelle autorità di vigilanza che hanno veri e propri poteri di governo su determinati settori di mercato, disponendo di poteri regolamentari, ma anche ispettivi e sanzionatori, come ad esempio Banca d'Italia e Consob.
Secondo il primo comma dell'art. 2638 c.c. 1, integra il reato l'esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché

oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. L'ipotesi richiede il dolo specifico rappresentato dal fine di ostacolo delle funzioni di vigilanza.

In base al secondo comma è altresì reato ostacolo realizzato in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza in questione.

Se al primo comma l'ostacolo rappresentava quindi l'oggetto del dolo specifico, al secondo comma diviene invece evento del reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, la cornice edittale è unica per la previsione del primo e del secondo comma, muta invece nel caso interessi società quotate o con titoli diffusi.

Infine, la Legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di novità finalizzate alla prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione. In particolare, l'art. 1, comma 76 della citata Legge ha modificato l'art. 2635 c.c. introducendo il reato di "**Corruzione tra privati**".

La norma sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società (comma 1). Sanzioni ridotte sono previste per i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di quest'ultimi (comma 2). Le stesse sanzioni del comma 1 sono previste per chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate (comma 3).

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli Enti, la Legge 109/2012 ha aggiunto la lettera s-bis all'art. 25 ter del decreto 231/01 richiamando la sola condotta attiva del corruttore (art. 2635, comma 3 c.c.). Pertanto, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura solo nelle ipotesi di "corruzione attiva" di altre Società, e quindi se un soggetto apicale o subordinato della Società metta in atto azioni corruttive nei confronti dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 2635 cod. civ. (e quindi Società terze) o di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Quest'ultima fattispecie, vista la sua rilevanza nell'ambito del risk-assessment effettuato, verrà approfondita nella parte speciale n.7.

2) Le attività sensibili.

Nell'ambito del *risk-assessment* condotto sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

a) Gestione della Tesoreria;
b) Gestione della contabilità;
c) Predisposizione e approvazione del bilancio e altri adempimenti societari
d) Gestione degli adempimenti fiscali
e) Gestione delle verifiche ispettive e dei rapporti con le P.A. e le (Autorità di Vigilanza), anche ai fini dell'ottenimento di permessi, concessioni e autorizzazioni;
f) Gestione dei rapporti infragruppo;

3) Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati societari.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed al pubblico una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- assicurare il rispetto dei principi e criteri contabili previsti dalla legge, nazionale e internazionale, e dagli organismi di contabilità di riferimento;
- effettuare operazioni straordinarie o interventi sul capitale sociale solo dopo attento studio e ponderata valutazione di opportunità, ed in ogni caso osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non intaccare le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione degli organi sociali,

garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti di eventuali autorità di vigilanza;
- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- evitare situazioni di conflitto di interesse che possano influenzare l'indipendenza nei confronti di clienti, fornitori o partner commerciali/finanziari;
- conformare la redazione dei verbali assembleari o degli organi di gestione e controllo ad apposite procedure interne.

La Società fa inoltre espresso *divieto* ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo, proprie del revisore legale dei conti;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- assistere o prestare supporto ai Liquidatori nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare quest'ultimi.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

4) Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le procedure di riferimento per ogni attività sensibile elencata al paragrafo n. 2.

a) Gestione della Tesoreria e della Contabilità

Per una corretta gestione della Tesoreria la Società:

- è dotata di un sistema organizzativo e autorizzativo che definisce i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito;
- verifica mensilmente le riconciliazioni bancarie;
- procede ai pagamenti solo dopo la verifica che incarico, servizio prestato e fattura corrispondano;
- individua all'esito di attenta selezione i fornitori di servizi bancari e assicurativi, verificandone i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, utilizzando a questo scopo, tra l'altro, gli indicatori della normativa antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i soggetti presenti nelle *blacklist* redatte su impulso della normativa antiterrorismo;
- non accetta pagamenti in contanti;
- appone la dicitura non trasferibile sugli assegni;
- dispone i pagamenti solo ai conti correnti concordati con la controparte in sede contrattuale o comunicati da essa successivamente per iscritto; ricorre all'uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa previamente identificate e nel rispetto dei limiti prestabiliti, verifica i giustificativi;
- non vi è identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- archivia la documentazione;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

b) Predisposizione e approvazione del bilancio e altri adempimenti societari

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con riferimento mirato all'attività sensibile in oggetto, la Società si attiene ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c.,

a norma del quale "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio";

- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423-bis c.c.);
- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dall'art. 2424 cc., per lo stato patrimoniale, 2425 cc., per il conto economico e 2427 cc. per la nota integrativa;
- analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Più in particolare, Vsb:

- definisce formalmente in apposite procedure interne, cui in questa sede si rinvia, ruoli, responsabilità, modalità operative di gestione della contabilità, di predisposizione del bilancio e di reporting, garantendo il rispetto del principio di segregazione;
- consente in ogni caso la tracciabilità dei flussi e dei soggetti che generano e alimentano i dati contabili necessari alla predisposizione delle comunicazioni sociali: le richieste di informazione ai fini di bilancio e le relative risposte avvengono infatti in maniera documentata e sono poi archiviate in apposite cartelle;
- determina chiaramente i dati che ogni funzione deve trasmettere allo scopo di redigere le comunicazioni sociali;
- si attiene al calendario delle chiusure contabili periodiche;
- effettua le registrazioni contabili, curando la piena tracciabilità delle operazioni;
- calcola le imposte da versare anche avvalendosi del supporto di professionisti;
- procede alla formazione della bozza del bilancio di esercizio attraverso la ricostruzione dei saldi di bilancio per mezzo di apposite schede contabili di riepilogo;
- procede all'approvazione del bilancio come da normativa civilistica di riferimento;
- archivia tutta la documentazione.

c) **Gestione degli adempimenti fiscali**

In tale ambito, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla Amministrazione Finanziaria e chi la controlla prima di procedere all'invio;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- controlli di completezza ed accuratezza circa la determinazione delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- utilizzo di software o altri strumenti informatici con i quali si dialoga con l'Amministrazione Finanziaria in conformità con le disposizioni di legge, con gli obiettivi per i quali gli strumenti sono posti in essere e nel rispetto dei poteri conferiti (utilizzo di "user id" e "password", accesso ai sistemi e alle informazioni...);
- rispetto degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale;
- evidenza dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione Finanziaria, in particolare in sede di verifiche ispettive.

d) **Gestione delle verifiche ispettive e dei rapporti con le P.A. e le Autorità di Vigilanza, anche ai fini dell'ottenimento di permessi, concessioni e autorizzazioni**

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 4, con riferimento mirato all'Attività Sensibile in oggetto, la Società:

- Conferisce, se necessario, apposite deleghe formali ai rapporti con la P.A e le Autorità di Vigilanza.;
- dispone di apposita procedura finalizzata a gestire correttamente e in maniera tracciata le eventuali visite ispettive, in base alla quale la persona alla reception (o comunque il responsabile

della Segreteria) prende nota dei nominativi e dei badge o documenti identificativi dei funzionari intervenuti e informa prontamente l'ufficio competente al fine di garantire a tali funzionari l'assistenza e collaborazione necessaria, è comunque assicurata la presenza del Legale interno e, se necessario, sono prontamente contattati i consulenti legali esterni;

- dispone che in caso di visite ispettive sia presente il Responsabile dell'Ufficio e/o della Funzione interessata o comunque un rappresentante aziendale formalmente delegato, istruito a osservare la massima correttezza nei rapporti con i soggetti pubblici intervenuti ed a esaminare attentamente per poi sottoscrivere i verbali da questi redatti, chiedendo le integrazioni, precisazioni o rettifiche eventualmente necessarie, confrontandosi altresì, se del caso, con consulenti legali esterni ai fini di identificare la documentazione eventualmente richiesta; dispone inoltre che i soggetti partecipanti all'ispezione informino prontamente, oltre all'ufficio competente, l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza, cui trasmettono altresì i verbali sottoscritti alla fine dell'ispezione;

La Società ha adottato una procedura, relativa alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che disciplina:

- tipologie di rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti in rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- modalità di svolgimento delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.

e) Gestione dei rapporti infragruppo

Nell'ambito dei rapporti esistenti tra VSB e le controllate, le prestazioni dei servizi infragruppo devono essere disciplinate da un contratto scritto, di cui copia deve essere inviata, su richiesta, all'Organismo di Vigilanza della Società. In particolare, il contratto di prestazione di servizi deve:

- disciplinare i ruoli, le responsabilità, le modalità operative e i flussi informativi per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
- prevedere il monitoraggio della corretta esecuzione delle attività affidate in *service*;
- definire una clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, definiti nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato o altro modello

di compliance, ove non sia vigente la disciplina 231, contenente presidi di controllo coerenti con quelli previsti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;

Nell'erogare i servizi verso le società controllate, la Capogruppo si attiene a quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal proprio Modello, VSB che presta il servizio, su proposta dell'OdV, deve dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati.

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- i rapporti economici infragruppo devono avvenire nel rispetto delle norme di legge;
- le operazioni infragruppo devono essere sviluppate secondo criteri di trasparenza e congruità economica, nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti societari coinvolti;
- le operazioni e gli accordi infragruppo, così come le attività svolte in modalità accentrata, devono trovare esplicita regolamentazione in specifici contratti;
- i contratti infragruppo devono includere specifica clausola 231 ossia di rispetto dei principi e dei protocolli indicati nei rispettivi Modelli Organizzativi;
- i prezzi di trasferimento devono essere individuati in maniera oggettiva, trasparente ed in coerenza con i prezzi di mercato;
- laddove venga accentrata una funzione aziendale, occorre che la stessa sia contrattualmente disciplinata fra le parti e che al responsabile siano conferite le opportune deleghe/poteri;
- effettuare con cadenza sistematica controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari relativi alle operazioni infragruppo;
- effettuare riconciliazioni dei conti infragruppo e dei rapporti intrattenuti con i relativi istituti di credito;
- ogni rapporto finanziario infragruppo deve avvenire attraverso canali bancari;
- tutta la documentazione relativa ai rapporti infragruppo deve essere debitamente archiviata.

5) Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi a periodicità semestrale nei confronti dell'OdV:

- ✓ comunicazioni circa eventuali operazioni sul capitale;
- ✓ comunicazioni circa gli eventuali conflitti di interesse degli amministratori;
- ✓ comunicazioni circa eventuali cambiamenti organizzativi intervenuti nella Società;
- ✓ comunicazioni circa le controversie giudiziali e stragiudiziali in corso;
- ✓ comunicazioni circa le operazioni infragruppo.

Sono previsti inoltre seguenti flussi informativi a periodicità annuale nei confronti dell'OdV da parte delle funzioni Contabilità, Fiscalità e Finanza:

- ✓ comunicazioni circa la corretta formazione dei dati di bilancio e la corretta tenuta della contabilità;
- ✓ comunicazioni circa l'approvazione del bilancio.

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale, oltre ai flussi informativi specificamente individuati all'interno del presente paragrafo, debbono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni previste dalla procedura "*Flussi informativi verso l'Odv*" allegate al presente Modello.

PARTE SPECIALE N. *3*

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO E AUTORICICLAGGIO.

1. I reati presupposto di cui all'art. *25-octies* d. lgs. 231/2001

La presente parte speciale è dedicata a quelle fattispecie, gradatamente introdotte nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti, che gravitano attorno alla lotta contro la re-immissione nel circuito economico legale dei proventi di attività criminose, e che originano da alcuni provvedimenti sovranazionali che hanno colto come le strutture finanziarie societarie possano prestarsi a schermare indebiti flussi in queste direzioni.

Come noto, il d. lgs. 231/2007 ha inteso dettare un corpo normativo finalizzato a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio attraverso una serie di disposizioni sull'utilizzo del contante, su di un approccio basato sull'attenta valutazione del rischio, sul principio *know your customer* e infine sulla registrazione e conservazione delle informazioni rilevanti. Questa ispirazione normativa ha suggerito di accorpare nel presente Modello all'interno di un'unica parte speciale le fattispecie presupposto previste in tali ambiti di rilievo penale.

E' stato il citato d. lgs. 231/2007 a inserire l'art. 25-*octies* all'interno del d. lgs. 231/2001, includendovi le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.). Successivamente, nel dicembre 2014, il legislatore al fine di potenziare ulteriormente la lotta alla circolazione dei capitali illeciti ha inserito nel codice penale l'inedita fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.), ed ha parallelamente modificato il d. lgs. 231/2001, per includerla - sempre all'art. 25- *octies* - tra quelle presupposto.

Il d. lgs. 231/2001 prevede per le fattispecie legate generalmente al *money laundering* sanzioni pecuniarie articolate secondo un *range* di quote che varia, in funzione della gravità dei reati presupposto, da 200 a 800 quote, e da 400 a 800 quote nel caso di reato presupposto punito nel massimo con pena superiore a 5 anni. A fronte della serietà delle fattispecie in discorso, il corpo normativo prevede anche l'applicazione di sanzioni interdittive di durata non superiore a 2 anni. Da ultimo, il d.lgs. n. 195/2021:

– ha esteso per la prima volta il novero dei reati presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio anche alle contravvenzioni (purché punite con determinati limiti edittali prevedendo per tali ipotesi nuove ed autonome cornici edittali);

– ha esteso la configurabilità anche dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo (come già previsto per ricettazione e reimpiego), omogeneizzando così tutte le tipologie di reati presupposto previste da tali fattispecie;

– ha introdotto una nuova ipotesi di c.d. ricettazione aggravata per il caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (come già previsto per riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio), parificando, anche da tale punto di vista, le predette previsioni incriminatrici;
– ha rimodulato le cornici edittali della c.d. ricettazione affievolita o attenuata (fatto di particolare tenuità), distinguendole a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione;
– ha modificato le previsioni sanzionatorie dell'attenuante dell'autoriciclaggio (beni provenienti da delitto punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni), trasformando tale circostanza da indipendente ad effetto comune (parificandola così all'omologa già prevista per il reato di riciclaggio);
– ha rimodulato la clausola di estensione della punibilità del reato, prevista dall'ultimo comma dell'art. 648 c.p. per il caso in cui l'autore del reato presupposto sia inimputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità in relazione ad esso, cui anche i delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. fanno espresso rinvio, adeguandola alla nuova fisionomia dei reati presupposto, facendole ricomprendere tanto i delitti che le contravvenzioni; – ha esteso infine la giurisdizione italiana ai fatti di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero, senza più alcuna limitazione.
Si descrivono ora brevemente le fattispecie presupposto in discorso.
Il reato di **ricettazione** è disciplinato dall'art. 648 c.p., in base al quale:
«*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-bis).*
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro reato presupposto, cui il soggetto agente non deve avere partecipato.
La condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro reato oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti.
Il reato prevede l'elemento soggettivo del dolo specifico, rappresentato dal fine di procurare profitto a sé o ad altri.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato acquistasse beni ad un prezzo notevolmente inferiore di quello di mercato, usualmente praticato, accettando il rischio che provengano da attività delittuose (furto, contraffazione) con conseguente abbattimento dei costi di acquisto e relativo vantaggio per la Società.
L'art. 648-*bis* dedicato alla fattispecie di **riciclaggio** dispone:
«*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

Come nella fattispecie di reato precedente, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. reato presupposto, cui l'agente non ha partecipato.
La condotta penalmente rilevante consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto oppure nel compiere operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, della cosa o altra utilità.
Compare quindi in più, rispetto al reato di ricettazione, una condotta sostitutiva che mira a schermare l'utilità interessata rispetto a quanto precedentemente occorsole.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto nell'esercizio di una attività professionale. La pena è invece diminuita se il delitto base, da cui proviene la cosa oggetto di riciclaggio, è punito con reclusione inferiore nel massimo edittale a cinque anni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato - non avendo commesso o concorso a commettere le attività illecite sottostanti - disponesse la vendita di beni o servizi a prezzi maggiorati a soggetti che dispongono di denaro proveniente da delitto, riaccreditando parte delle somme ricevute sui conti correnti degli stessi acquirenti come pagamento per una consulenza, in realtà non effettuata, traendo un vantaggio per la Società dal trattenimento di una parte di denaro riscosso dall'operazione.

O ancora, nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato accettasse di esportare denaro, valori o di cambiarli con altra moneta e/o di acquistare immobili con il denaro proveniente da attività illecite, omettendo di indicare la fonte dei capitali.

L'**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** è invece previsto all'art. 648-*ter* c.p., che recita:

«*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

Come si trae dal primo comma, la fattispecie di cd. reimpiego si configura quando non vengono in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

Per *impiego* si intende generalmente l'investimento delle utilità provenienti da delitto, con un utilizzo, quindi, volto a fini di profitto.

Anche questa fattispecie è inoltre punita a titolo di dolo generico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto potrebbe configurarsi qualora un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato impiegasse in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato compiuto da altra società del gruppo.

Infine, l'art. 648-*ter*1 c.p. così regola la recente fattispecie di **autoriciclaggio**:

«*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

L'art. 648-*ter*1 c.p., introdotto dopo lungo dibattito nel dicembre 2014, con la l. n. 186 in materia di rientro dei capitali, ha sancito il tramonto dello storico "privilegio dell'autoriciclaggio", prevedendo una fattispecie autonoma per chi realizzato un delitto ponga in essere condotte successive in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o delle altre utilità provenienti dal delitto realizzato, reinserendole così nel circuito economico.

L'autore del cd. delitto presupposto risponde quindi, oggi, anche dell'ulteriore attività posta in essere su quanto derivato dal segmento criminoso originario. In particolare risponde a titolo doloso del suo impiego, della sua sostituzione o del suo trasferimento in attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative, purché tali da frapporre un concreto ostacolo - avuto riguardo al caso specifico - all'identificazione della sua provenienza .

Fuori da queste ipotesi, il co. 4 dell'art. 648-*ter*1 sopra riportato fa salve le condotte di mera utilizzazione o godimento personale del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal reato presupposto. Solo queste, prive della capacità di occultamento, concedono dunque ancora un privilegio di non punibilità all'autoriciclatore, rappresentando un mero postfatto non punibile del reato presupposto, privo di autonoma carica di disvalore.

La cornice edittale per l'autoriciclaggio è modulata in funzione della gravità del reato presupposto: comprende la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro; da 1 a 4 anni e da 2.500 a 12.000 euro, invece, nel caso di delitto fonte punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. E' previsto poi un aggravamento di pena nel caso in cui l'autoriciclaggio sia realizzato nell'esercizio di attività professionale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato, al fine di conseguire un vantaggio e nell'interesse della Società, avendo commesso o concorso a commettere una frode fiscale, impiegasse tali beni per l'acquisto di un immobile, che verrebbe immediatamente venduto a terzi per "ripulire i beni", in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista, ricavandone un corrispettivo che verrebbe utilizzato per fini sociali, ad esempio per l'acquisto di macchinari.

2. Le attività sensibili

Nell'ambito del risk-assessment condotto sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

a) Gestione dei rapporti con i proprietari dei terreni individuati per la realizzazione dei progetti e con i gestori dell'energia elettrica;
b) Gestione dei servizi professionali e di consulenza;
c) Gestione degli omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
d) Gestione della contabilità;
e) Gestione degli adempimenti fiscali;
f) Gestione dei rapporti infragruppo.

All'interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente Modello, sono state individuate in dettaglio le associazioni logiche tra singola attività sensibile e reati presupposto, i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti o integrati a seguito della riflessione effettuata appunto ai fini del d. lgs. 231/2001. Nei paragrafi seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare il

comportamento dei Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica prevenzione del rischio di reati di riciclaggio nelle singole Attività Sensibili, mediante descrizione o rinvio alle procedure facenti parte del sistema normativo della Società.

3. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate. Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

• assicurare la legalità, la congruenza e la trasparenza dei flussi finanziari, verificando eventuali fattori di criticità quali la sede della controparte, anche attraverso la consultazione di apposite blacklist, l'eventuale presenza di schermi societari o di strutture fiduciarie ecc.;

• garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni;

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità, alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

• rispettare scrupolosamente gli obblighi fiscali, tributari, doganali, previdenziali e contributivi gravanti ed effettuare con veridicità e correttezza i relativi adempimenti amministrativi;

• verificare la coincidenza nei pagamenti tra destinatari/ordinanti e controparti effettive delle transazioni;

• rispettare le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste in materia antiriciclaggio dal d. lgs. 231/2007; utilizzare ed accettare in ogni caso solo mezzi di pagamento trasparenti e non anonimi;

• curare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate.

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

• utilizzare in qualsiasi modo i conti correnti, le risorse, le strutture ed ogni elemento aziendale al fine di impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di delitti, in particolare – ma non esclusivamente – tributari, neppure se con il preteso fine di arrecare un beneficio alla Società;

• ricorrere a comportamenti illeciti nello svolgimento dell'attività per la Società, canalizzando le somme così generate nella stessa, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa;

• tenere la contabilità aziendale in modo lacunoso o opaco, eseguire operazioni in maniera non trasparente né documentata;

• utilizzare o accettare mezzi di pagamento o di finanziamento in denaro contante o in ogni caso anonimi per qualsivoglia operazione di importo non modico;

• omettere o effettuare in maniera infedele gli adempimenti tributari, fiscali, doganali o previdenziali e contributivi;

• effettuare qualsivoglia operazione di liberalità e sponsorizzazione, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle *blacklist* antiterrorismo ovvero siano residenti/abbiano sede legale in Paesi definiti a rischio relativamente ai reati di cui alla presente Parte Speciale. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2.

a) Gestione dei rapporti con i proprietari dei terreni individuati per la realizzazione dei progetti e con i gestori dell'energia elettrica

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con riferimento mirato all'attività sensibile in oggetto, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- nell'individuazione dei siti di interesse per la costruzione dell'impianto la Società deve acquisire la necessaria documentazione attestante la proprietà del terreno, quale ad esempio gli atti di provenienza, la visura catastale ed in casi eccezionali il certificato di destinazione urbanistica;
- l'offerta per il sito d'interesse deve essere autorizzata e firmata da figure legalmente deputate a rappresentare la Società;

- i contratti di opzione con i proprietari terrieri devono essere predisposti e monitorati dalle funzioni aziendali a ciò preposte e formalmente autorizzate;
- gli accordi commerciali con le controparti devono essere stipulati per iscritto;
- la richiesta di connessione, in caso di impianto fotovoltaico, può essere avanzata previa sottoscrizione del contratto;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinatari i gestori dell'energia sono gestiti e sottoscritti solo dai soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- il Responsabile interno della Società identifica gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti nell'ambito dell'operazione con i proprietari dei siti di interesse, i gestori dell'energia elettrica e le PA territorialmente competenti siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno della Società verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse ai gestori dell'energia, alla PA competenti, dalla Società o dal soggetto terzo siano complete e veritiere;
- nel caso in cui nel corso delle attività dovessero emergere criticità di qualsiasi natura, ne deve essere data immediata comunicazione all'OdV per gli aspetti di propria competenza;
- tutta la documentazione relativa alla procedura deve essere appositamente archiviata.

La Società ha adottato una specifica procedura che disciplina:

- ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- le attività che costituiscono il processo;
- esame della documentazione;
- la richiesta di connessione;

b) Gestione dei servizi professionali e di consulenza

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con riferimento mirato all'Attività Sensibile in oggetto:

- sono identificate e comunicate le responsabilità relative al processo di gestione dei servizi professioni e di consulenza;
- è definito l'iter di qualificazione dei fornitori (società di consulenza, studi professionali,

professionisti ecc.);

- è predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle controparti qualificate;
- la selezione e valutazione dei fornitori avviene sulla base di requisiti prestabiliti di natura etico-soggettivo;
- In fase di selezione sono identificati, ove possibile, più potenziali fornitori; in caso contrario la funzione richiedente deve fornire motivazione adeguata e tracciabile;
- contratti/ordini con i fornitori sono conclusi in forma scritta e indicano il corrispettivo pattuito ovvero i criteri per determinarlo e il contenuto della prestazione;
- nel caso in cui nel corso delle trattative commerciali sorgesse dubbio in ordine alla mancanza di requisiti di natura etico-soggettivo da parte del fornitore individuato, deve essere immediatamente abbandonata la trattativa.
- E' necessario, ove possibile ed opportuno in considerazione dell'entità dell'operazione, procedere all'identificazione della controparte negoziale al fine della verifica dell'affidabilità, dell'attendibilità professionale, anche sulla base di alcuni indici rilevanti quali ad es.:

- Eventuali precedenti penali o carichi pendenti a carico del professionista;
- Eventuali segnalazioni all'albo del professionista individuato.

Per la verifica di cui ai punti procedenti qualora non sia possibile acquisire documentazione d'interesse, dovrà essere richiesta alla controparte dichiarazione sostitutiva.

- i contratti/ordini sono sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri debitamente formalizzati;
- devono essere chiaramente definiti, nell'ottica della segregazione delle funzioni, i compiti di autorizzazione, di conclusione del contratto e di verifica dell'esatto adempimento della prestazione.
- prima del pagamento del fornitore è certificata per iscritto l'avvenuta prestazione da parte della funzione richiedente, al fine di autorizzare il pagamento stesso;
- i contratti di consulenza devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse concreto ed attuale da parte di VSB Energia Verde Italia S.r.l. non sia possibile e/o conveniente utilizzare risorse interne;
- l'inizio della consulenza deve essere sempre preceduto dalla conclusione del relativo accordo

scritto;

- va preventivamente verificata la congruità tra corrispettivo pagato e prestazione resa in base ai seguenti criteri:
  - ✓ tariffe praticate sul mercato per prestazioni analoghe;
  - ✓ competenze tecniche richieste;
  - ✓ tipologia e durata della consulenza;
  - ✓ specifico contenuto della prestazione consulenziale o relazione finale valutata in termini quantitativi e qualitativi;
  - ✓ è necessario archiviare tutta la documentazione comprovante l'effettività della prestazione resa a fronte del contratto di consulenza;

• il Responsabile della Funzione che gestisce il contratto di consulenza, ovvero persona da questi delegata, deve compilare apposito report da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

La Società ha adottato una procedura, relativa alla gestione dei servizi professionali e di consulenza, che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di ricerca ed affidamento degli incarichi;
- le attività che costituiscono il processo;
- le modalità per l'attivazione della richiesta di consulenza e i contenuti della richiesta stessa, che includono, tra l'altro, il motivo della richiesta, i requisiti del servizio richiesto, il *timing* per l'erogazione del servizio;
- le ipotesi in cui non si applica la fase di richiesta di consulenza;
- le modalità di *assessment* sui fornitori;
- controlli (anche a campione) sul rispetto/*compliance* in rapporto alla procedura definita dell'attività di valutazione di nuovi fornitori;
- le modalità per la negoziazione e stipula dei contratti di consulenza;
- le modalità di accertamento dell'esecuzione del servizio, di autorizzazione e di esecuzione del pagamento; di contabilizzazione delle relative fatture;

c) Gestione omaggi, donazioni e sponsorizzazioni

Nel presente ambito:

- gli omaggi distribuiti devono essere tali da non influenzare la volontà di chi li riceve. Devono

rientrare solo nell'ambito di rapporti di cortesia;

- sono prestabiliti i criteri per l'assegnazione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- nella scelta dei partner per le sponsorizzazioni ed eventi sono stabiliti i criteri di selezione e valutazione delle controparti (quali etica, professionalità, onorabilità, assenza di condanne per i Reati, indipendenza e competenza);
- per le attività connesse con eventi e sponsorizzazioni, la selezione e valutazione dei fornitori avviene sulla base di requisiti prestabiliti sia di natura etico-soggettivo che economico-patrimoniali;
- sono prestabilite soglie di valore massimo degli omaggi;
- è elaborato un report annuale di tutti gli omaggi effettuati, rivisto ed approvato;
- è garantita la tracciabilità del processo;
- sono identificate le responsabilità dell'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.

La Società ha adottato una procedura, relativa alla gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni**,** che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di gestione omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- le attività che costituiscono il processo;
- le modalità di pianificazione delle iniziative;
- l'erogazione di omaggi, che devono essere di modico valore, non eccedenti le normali pratiche commerciali e di cortesia, commisurati ai rapporti in essere con i beneficiari;
- la gestione degli omaggi ricevuti dai dipendenti;
- le modalità di rendicontazione e controllo.

d) Gestione della Contabilità

Per una corretta gestione della Contabilità la Società:

- è dotata di un sistema organizzativo e autorizzativo che definisce i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito;
- verifica mensilmente le riconciliazioni bancarie;
- procede ai pagamenti solo dopo la verifica che incarico, servizio prestato e fattura corrispondano;

- individua all'esito di attenta selezione i fornitori di servizi bancari e assicurativi, verificandone i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, utilizzando a questo scopo, tra l'altro, gli indicatori della normativa antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i soggetti presenti nelle *blacklist* redatte su impulso della normativa antiterrorismo;
- non accetta pagamenti in contanti;
- appone la dicitura non trasferibile sugli assegni;
- dispone i pagamenti solo ai conti correnti concordati con la controparte in sede contrattuale o comunicati da essa successivamente per iscritto; ricorre all'uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa previamente identificate e nel rispetto dei limiti prestabiliti, verifica i giustificativi;
- non vi è identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- archivia la documentazione;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

e) Gestione degli adempimenti fiscali

In tale ambito, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla Amministrazione Finanziaria e chi la controlla prima di procedere all'invio;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- controlli di completezza ed accuratezza circa la determinazione delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- utilizzo di software o altri strumenti informatici con i quali si dialoga con l'Amministrazione Finanziaria in conformità con le disposizioni di legge, con gli obiettivi per i quali gli strumenti sono posti in essere e nel rispetto dei poteri conferiti (utilizzo di "user id" e "password", accesso

ai sistemi e alle informazioni...);

- rispetto degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale;
- evidenza dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione Finanziaria, in particolare in sede di verifiche ispettive.

f) Gestione dei rapporti infragruppo

Nell'ambito dei rapporti esistenti VSB e le controllate, le prestazioni dei servizi infragruppo devono essere disciplinate da un contratto scritto, di cui copia deve essere inviata, su richiesta, all'Organismo di Vigilanza della Società. In particolare, il contratto di prestazione di servizi deve:

- disciplinare i ruoli, le responsabilità, le modalità operative e i flussi informativi per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
- prevedere il monitoraggio della corretta esecuzione delle attività affidate in *service*;
- definire una clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, definiti nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato o altro modello di compliance, ove non sia vigente la disciplina 231, contenente presidi di controllo coerenti con quelli previsti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;

Nell'erogare i servizi verso le società controllate, la Capogruppo si attiene a quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal proprio Modello, VSB che presta il servizio, su proposta dell'OdV, deve dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati.

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- i rapporti economici infragruppo devono avvenire nel rispetto delle norme di legge;
- le operazioni infragruppo devono essere sviluppate secondo criteri di trasparenza e congruità economica, nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti societari coinvolti;
- le operazioni e gli accordi infragruppo, così come le attività svolte in modalità accentrata, devono trovare esplicita regolamentazione in specifici contratti;

- i contratti infragruppo devono includere specifica clausola 231 ossia di rispetto dei principi e dei protocolli indicati nei rispettivi Modelli Organizzativi;
- i prezzi di trasferimento devono essere individuati in maniera oggettiva, trasparente ed in coerenza con i prezzi di mercato;
- laddove venga accentrata una funzione aziendale, occorre che la stessa sia contrattualmente disciplinata fra le parti e che al responsabile siano conferite le opportune deleghe/poteri;
- effettuare con cadenza sistematica controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari relativi alle operazioni infragruppo;
- effettuare riconciliazioni dei conti infragruppo e dei rapporti intrattenuti con i relativi istituti di credito;
- ogni rapporto finanziario infragruppo deve avvenire attraverso canali bancari.
- tutta la documentazione relativa ai rapporti infragruppo deve essere debitamente archiviata.

5. Flussi informativi nei confronti dell'Odv

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi a periodicità semestrale nei confronti dell'OdV:

- l'elenco delle consulenze assegnate;
- il consuntivo delle consulenze/prestazioni professionali suddivise per professionista;
- situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure;
- elenco dei destinatari degli omaggi e tipologie degli stessi;
- rendicontazione dei rapporti finanziari infragruppo.

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale, oltre ai flussi informativi specificamente individuati all'interno del presente paragrafo, debbono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni previste dalla procedura "*Flussi informativi verso l'Odv*" allegate al presente Modello.

PARTE SPECIALE N. 4

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE ED INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

1) I reati di cui agli artt. 25 *duodecies* e 25 *quinquies* d.lgs. 231/2001

L'articolo 25-*duodecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis* (il "**Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare**") del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (il "**T.U. Immigrazione**"), al fine di contrastare il fenomeno del c.d. lavoro irregolare o "lavoro nero" e di responsabilizzare gli enti collettivi rispetto a eventuali comportamenti scorretti.

Il Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal detto articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale, e cioè esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Autore del reato, secondo quanto previsto dalla norma, è il datore di lavoro. Tuttavia possono essere chiamati a rispondere del reato tanto il datore di lavoro quanto colui che – per conto o delegato o comunque alle dipendenze del datore di lavoro stesso – abbia provveduto alla personale e diretta assunzione del lavoratore in condizioni di illegalità.

Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo, ovvero la coscienza e volontà in ordine all'assunzione di lavoratori irregolari e/o clandestini da parte del datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la fattispecie potrebbe essere realizzata nell'ipotesi in cui la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato, sempre che ricorrano le ulteriori condizioni di cui al comma 12-*bis* dell'art. 22 citato.

L'art. 25-*quinquies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di delitti di cui alla Sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale (di seguito, i "Delitti contro la personalità individuale").

Di seguito una sintetica descrizione del Delitto contro la personalità individuale astrattamente

applicabile e rilevante per la Società.
Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora la fattispecie fosse integrata nella forma del tentativo.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Le condotte rilevanti sono dunque tipizzate nelle seguenti:

- esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
- riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi;
- mantenimento di una persona nello stato di soggezione sopra descritto.

L'elemento soggettivo richiesto è la coscienza e volontà di ridurre la vittima ad una cosa, oggetto di diritti patrimoniali, e la consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità o servigi, a essere prestata, ceduta o venduta.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, al fine di ottenerne un risparmio economico, impiegasse una società di servizi che mediante violenza o minaccia riduce altri in stato di soggezione continuativa costringendoli a prestazioni lavorative.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La norma punisce, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al

numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il delitto reprime il fenomeno del cosiddetto "caporalato", diretto a sfruttare il lavoratore, cittadino o straniero, per essere destinato al lavoro presso terzi, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di realizzare le condotte indicate nella norma.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui vengano posti in essere comportamenti di intermediazione, c.d. "caporalato", nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante utilizzo, impiego e assunzione di lavoratori in condizioni di sfruttamento da parte di soggetti terzi od organizzazioni, e quindi senza garantire retribuzioni ai dipendenti in conformità ai contratti nazionali, il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, il periodo di riposo e le ferie, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti.

2) Le attività sensibili

Il *risk-assessment* condotto ha consentito di individuare come attività sensibili, in riferimento ai reati oggetto della presente parte speciale:

a) selezione assunzione e formazione del personale;

3) Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i

Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie contro la personalità individuale o inerenti l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate.

Con riferimento ai reati presupposto qui rilevanti, VSB Energia Verde Italia S.r.l. si impegna a fornire la massima collaborazione alle autorità impegnate nella lotta alle gravi forme di criminalità sopra discusse, nonché a impedire che l'esercizio dell'attività aziendale possa fungere anche solo da involontario pretesto o occasione per la realizzazione di tali delitti.

I principi etici della Società comprendono il massimo rispetto dei diritti umani, e ribadiscono l'illegalità di ogni forma di lavoro forzato o di lavoro minorile.

VSB inoltre cura con particolare attenzione la selezione del proprio personale e il rispetto della regolarità del suo soggiorno in Italia.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- assumere e gestire il personale aziendale nel rispetto delle normative vigenti, incluse quelle giuslavoristiche, previdenziali nonché sindacali, e delle apposite procedure aziendali;
- richiedere ed acquisire la documentazione di soggiorno in fase di assunzione e tener conto di eventuali scadenze della stessa;
- impiegare fornitori o in generale collaboratori esterni solo allorché questi dichiarino di utilizzare il proprio personale in conformità alle normative vigenti, incluse la normativa giuslavoristica e previdenziale, nonché sindacale, ed altresì il T.U. immigrazione;
- assicurare piena collaborazione alle autorità di pubblica sicurezza impegnate nel contrasto e nella prevenzione dei reati presupposto;
- contribuire a creare un ambiente di lavoro corretto ed armonioso.

La Società fa inoltre espresso *divieto* ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- assumere personale straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso irregolare;
- utilizzare in qualsiasi modo o consentire comunque l'utilizzazione degli spazi o delle risorse aziendali permettendo o agevolando la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- impiegare o comunque ricorrere a fornitori e in generale collaboratori esterni che non curino adeguatamente la selezione del personale e la sua corretta gestione;
- assumere dipendenti a condizioni contrattuali inferiori a quelle previste dai contratti nazionali di categoria.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

4) Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2.

a) Selezione e gestione del personale

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 4, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:

- ai sensi dell'apposita procedura "*Selezione, assunzione e formazione del personale*", dispone che la richiesta di una risorsa lavorativa sia effettuata da parte del Responsabile del Servizio che la necessita alla funzione "HR";
- dispone inoltre che all'assunzione si faccia luogo solo dopo apposito processo di selezione e dopo colloqui con i candidati, con la partecipazione del responsabile della funzione interessata e del responsabile "HR";
- nel corso del processo di selezione garantisce la tracciabilità delle valutazioni effettuate attraverso la compilazione di appositi moduli;
- prevede in ogni caso che la selezione discenda necessariamente dal riscontro dell'effettivo bisogno della Società, dalla definizione del profilo cercato e dalla coerente selezione del candidato, nella quale sono verificati requisiti di professionalità ed onorabilità (a mezzo anche di certificati quali ad esempio quello del casellario giudiziale o autodichiarazioni);
- archivia la documentazione.

La Società ha adottato una procedura, relativa al *recruiting* del personale, che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di selezione del personale;
- le attività che costituiscono il processo;
- le condizioni per l'inserimento di nuove risorse;
- i canali di selezione;
- le fasi e modalità dell'iter approvativo e soggetti competenti;
- la forma e il contenuto del contratto di assunzione.

5. Flussi informativi nei confronti dell'Odv

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi a periodicità annuale nei confronti dell'OdV:

- elenco dei lavoratori extracomunitari assunti e documentazione attestante il regolare soggiorno in Italia;

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale, oltre ai flussi informativi specificamente individuati all'interno del presente paragrafo, debbono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni previste dalla procedura "*Flussi informativi verso l'Odv*" allegate al presente Modello.

PARTE SPECIALE *5*

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1) I reati contro la persona

Tra i Reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società vi sono i delitti di omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto (i "**Reati contro la Persona**").

Di seguito una sintetica descrizione dei Reati contro la Persona astrattamente applicabili e rilevanti per la Società.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Reato può essere commesso qualora i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Subordinati, nell'interesse o a vantaggio della Società, pongano in essere una delle seguenti condotte:

- omettano di adottare le misure di prevenzione specificamente previste dalle norme in materia antinfortunistica e/o omettano di rispettare i precetti generali finalizzati a evitare conseguenze dannose ai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività produttiva;
- omettano di verificare, su base periodica, l'applicazione ed efficacia delle procedure di emergenza e/o omettano di informare e formare i lavoratori circa l'attuazione delle procedure di emergenza;
- affidino lavori, forniture, servizi ad imprese prive dei requisiti tecnico-professionali necessari agli incarichi attribuiti e/o trascurino di gestire correttamente i rischi derivanti da attività interferenti;
- omettano di predisporre e consegnare le procedure operative/istruzioni di lavoro per la conduzione di attività ritenute critiche dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro;
- omettano di sottoporre i lavoratori a visite mediche periodiche e/o attribuiscano mansioni

comportanti rischi per la salute a lavoratori privi dei requisiti necessari;
- omettano di formare adeguatamente i lavoratori sia sulle misure di prevenzione adottate dalla Società sia sui comportamenti che gli stessi devono tenere nello svolgimento delle mansioni loro affidate;
- introducano attrezzature, macchinari e impianti non conformi ai requisiti normativi ovvero non compatibili con l'ambiente di lavoro;
- trascurino le manutenzioni di attrezzature, macchinari ed impianti utilizzati dai lavoratori subordinati nell'esecuzione delle mansioni affidate;
- sottostimino o sottovalutino i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, per carenza di comunicazione, di coinvolgimento dei lavoratori o delle loro rappresentanze);
- omettano di predisporre la documentazione di supporto allo svolgimento delle attività prescritte e la relativa archiviazione.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per un'esemplificazione delle condotte che, se poste in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Subordinati nell'interesse o a vantaggio della Società, potrebbero condurre alla commissione del Reato di Lesioni personali colpose, si faccia riferimento alle condotte esemplificativamente indicate in relazione al Reato di Omicidio colposo.
In relazione alla possibile commissione dei Reati contro la Persona (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.), la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve conseguire alla violazione di norme

antinfortunistiche e concernenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In particolare, i Reati contro la Persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Tale aggravante, che consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.
La violazione delle norme sopra richiamate deve aver costituito la causa determinante della morte o delle lesioni gravi o gravissime nella vittima.
Con specifico riferimento al reato di lesioni personali colpose, per «*lesione*» si intende l'insieme delle alterazioni organiche e funzionali nel corpo o nella mente di una persona conseguenti al verificarsi di una azione o di una omissione di colui che la provoca.
La responsabilità dell'ente per tale Reato contro la persona può sorgere a carico della Società solo qualora le lesioni siano gravi o gravissime:
(i) la lesione è «*grave*» se l'atto o l'omissione commessa ha come conseguenza:
- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; ovvero - una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

(ii) la lesione è «*gravissima*», se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile; ovvero - la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose si ritengono integrati non soltanto a fronte di un infortunio vero e proprio, ma anche nell'ipotesi in cui il lavoratore contragga una malattia professionale.
Se l'esito della malattia è il decesso, sarà integrata la fattispecie di cui all'art. 589 c.p.; se la malattia professionale non comporta l'evento morte, sarà integrata la fattispecie di cui all'art. 590 c.p. Si considera «*malattia professionale*» la malattia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale

è adibito il lavoratore. In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore - eziologicamente connesso all'attività lavorativa - a seguito e a esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.

L'evento dannoso per il lavoratore può essere conseguenza di una condotta attiva (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo) o di una condotta omissiva (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire); ai fini della punibilità del soggetto attivo del reato, è necessario che l'evento dannoso per il lavoratore sia eziologicamente connesso alla condotta del datore di lavoro e, cioè, che l'evento sia collegato da un rapporto causale (nesso di causalità) con l'azione o l'omissione di quest'ultimo.

Si deve considerare che il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto, e che è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro.

Non esclude l'attribuzione della responsabilità prevista dal Decreto il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del dipendente che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo soggettivo, ai fini della configurabilità dei reati di omicidio e di lesioni colpose non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente un comportamento colposo.

Tale profilo di imputazione soggettiva può essere "generico", per inosservanza di regole di diligenza, prudenza o perizia, oppure "specifica", che consiste nella palese trasgressione di regole specificamente disciplinate da leggi, regolamenti od ordini dell'autorità competente: nel caso in esame la violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, i Reati contro la Persona possono concorrere con le eventuali contravvenzioni che possono essere comminate a seguito dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche o sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i lavoratori, ma tutte

le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia; ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

Il d. lgs. 231/2001 prevede per tali reati presupposto una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 100 quote, nonché sanzioni interdittive comprese tra 3 mesi ed un anno.

2) Le attività sensibili

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tale fine, la Società ha reputato strategico trarre spunto da due importanti strumenti di controllo e di gestione:

- la valutazione dei rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

Attraverso la valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni ove, ragionevolmente, è possibile si manifestino degli eventi lesivi.

Ai fini dell'individuazione delle attività che possono astrattamente comportare il rischio di commissione

dei Reati contro la Persona (le "**Attività Sensibili**"), dei principi di comportamento e dei principali protocolli di prevenzione che devono essere attuati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei Reati contro la Persona, si è proceduto ad analizzare il significato e l'ampiezza dell'ambito di applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza ed igiene sul lavoro così come gli elementi costitutivi della responsabilità dei destinatari di tali norme.

Dal punto di vista della legislazione in tema di tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, l'impianto normativo trova principale fondamento nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (di seguito, il "**Testo Unico Sicurezza**").

Il Testo Unico Sicurezza codifica i destinatari degli obblighi antinfortunistici e li individua in: datore di lavoro (artt. 17 e 18); dirigenti (art. 18); preposti (art. 19); lavoratori (art. 20); progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori (artt. 22, 23 e 24); medico competente (art. 25), e in alcune specifiche ulteriori figure in relazione ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione (art. 26).

Il destinatario primo di tutti gli obblighi di sicurezza e della responsabilità penale connessa alla violazione degli stessi è, innanzitutto, il datore di lavoro, in quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, in quanto soggetto che ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva ed in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Sulla base dell'analisi svolta con riferimento al sistema normativo applicabile ed ai soggetti destinatari dello stesso ed a seguito dello svolgimento delle attività propedeutiche alla costruzione del Modello sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, le specifiche Attività Sensibili che possono astrattamente comportare il rischio per la Società di commissione dei Reati contro la Persona.

Successivamente, sono stati individuati – sulla base della valutazione dei rischi effettuata dalla Società in ragione delle prescrizioni del Testo Unico Sicurezza e della normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società stessa – i principi di comportamento ed i principali protocolli di prevenzione attuati dalla Società al fine di prevenire la commissione di detti reati.

Le attività individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001 sono suddivise come segue:

a) attività a rischio di infortunio e malattia professionale, mutuate dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali di cui all'art. 28, D.Lgs. 81/2008 redatto dal datore di lavoro, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali;
b) attività a rischio di reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di

cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l'elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro. L'azione condotta dalla Società è stata quella di porre in essere un piano di control and *risk self assessment*, per individuare le attività a rischio di reato e valutare per esse l'eventuale devianza dal sistema di gestione nella conduzione delle stesse.

Attraverso attente indagini che intessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, sono individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Gli esiti di tali indagini, che consentono l'individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda.
I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione.
Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti ai sensi della stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile ed in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l'omissione ovvero l'insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

3) Attività a rischio di reato

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società (le "Attività a Rischio Reato"), sono riportate di seguito. La loro individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008:
a) individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
b) definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

c) valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
d) individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
e) gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
f) procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
g) attività di sorveglianza sanitaria;
h) competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
i) controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
j) attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
k) gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

L'elenco delle Attività Sensibili è periodicamente aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione.

4) Principi generali di comportamento

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.
Quanto alle misure di prevenzione per le Attività a Rischio Reato come sopra identificate, di quei comportamenti che potrebbero quindi integrare la responsabilità della Società in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro, il presente Modello è adottato ed attuato anche al fine di garantire l'adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici.
Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente Modello trovano attuazione i principi ed i protocolli di seguito indicati.
Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, del Testo Unico Sicurezza e della normativa vigente ed applicabile, in materia antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle Attività Sensibili al fine di prevenire la commissione dei Reati contro la Persona. Particolare rilevanza assumono le condotte poste in essere dai lavoratori la cui collaborazione è necessaria per l'adempimento delle norme di Legge.
Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili a cui si fa riferimento nel

precedente paragrafo, i protocolli di prevenzione attuano i seguenti principi:

- il sistema di sicurezza sul lavoro attuato dalla Società contempla non solo i Dipendenti ma tutti i soggetti che la Legge include nel novero dei destinatari delle norme previste in tema di sicurezza sul lavoro (i "**Destinatari SSL**");
- i Destinatari SSL devono, ciascuno in conformità alle proprie competenze, collaborare alla realizzazione di un ambiente di lavoro salubre e conforme alle prescrizioni di Legge e contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gli obblighi dei Destinatari SSL sono modulati conformemente al rapporto che questi hanno con la Società e/o alla funzione svolta e nel rispetto della Legge;
- ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Società.

In particolare, i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza - compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale - in conformità alle normative vigenti, curandone la conservazione. In particolare, i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare tutti i presidi di sicurezza ed i mezzi protettivi previsti in materia antinfortunistica in relazione alla tipologia di attività svolta dalla Società;
- partecipare alle attività di formazione, apprendimento e verifica dell'apprendimento organizzate dalla Società;
- segnalare immediatamente ai propri superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere in contrasto con la normativa vigente operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro devono avere competenze adeguate ed effettive in materia.
- le deleghe devono essere redatte per iscritto e determinare in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate;
- ove necessario devono essere accettate;
- ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- la valutazione dei rischi deve essere costante, revisionata ed aggiornata; le revisioni devono avvenire periodicamente e, in ogni caso, ogni qualvolta si verifichino dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- i rischi devono essere eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, devono essere ridotti al minimo;
- i rischi devono essere ridotti alla fonte;
- le misure di prevenzione e protezione dai rischi devono essere adeguate, aggiornate ed effettivamente attuate;
- devono essere adottate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- devono essere utilizzati segnali di avvertimento e di sicurezza;
- devono essere adottate misure di protezione collettiva ed individuale;
- le misure di protezione collettiva avranno la priorità rispetto alle misure di protezione individuale;
- deve essere effettuata una regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la prevenzione deve essere programmata mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- ciò che è pericoloso deve essere sostituito con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- gli agenti chimici, fisici e biologici, devono essere utilizzati limitatamente sui luoghi di lavoro;
- il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio, deve essere limitato al minimo;

- il lavoratore deve essere allontanato dall'esposizione a rischio, per ragione di motivi sanitari inerenti la sua persona.

5) Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili

La Società definisce protocolli di prevenzione rilevanti in relazione alle operazioni effettuate dalla Società con riferimento alle Attività Sensibili di cui al precedente paragrafo al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contro la Persona nello svolgimento delle operazioni relative a tali attività. In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, i Documento di Valutazione dei Rischi, le procedure ed i piani per la gestione delle emergenze).
Oltre agli adempimenti previsti alla legge, o comunque dettati dall'esperienza e dalle norme di buona tecnica, e, ove non diversamente stabilito o precisato, la Società ha definito altresì i seguenti protocolli di prevenzione che trovano applicazione per l'intera organizzazione.

a) Per l'**individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali**:
- la conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) deve essere assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo: l'identificazione delle leggi e delle normative applicabili alle attività e ai prodotti della Società; l'aggiornamento legislativo; il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile;
- sono individuati i soggetti responsabili dell'identificazione e valutazione dell'applicabilità della normativa vigente e sono identificate le fonti di approfondimento normativo consultabili;
- si provvede ad una verifica puntuale delle nomine delle funzioni designate in materia di SSL, al fine di intervenire in maniera tempestiva sull'eventuale aggiornamento delle stesse ai sensi del disposto normativo vigente.

b) **Per la definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori:**
- sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali, che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi, per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tali requisiti sono in possesso del soggetto preliminarmente

all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo;

- sono definiti strumenti che individuano i soggetti cui sono attribuiti i ruoli di gestione delle tematiche attinenti alla SSL, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e sulla base di competenze adeguate ed effettive;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti adeguati poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti che rivestono un ruolo datoriale ai sensi del D.lgs. 81/08 sono stati formalmente designati dalla Società, ai fini di un'opportuna gestione delle tematiche di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; l'organigramma per la sicurezza indica compiti, poteri e responsabilità di tutti i soggetti investiti di incarichi nell'ambito dell'apparato aziendale di prevenzione dal rischio infortuni/malattie professionali, e la Società ne cura l'aggiornamento;

c) **Per la valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti,** la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione, come sopra precisato, è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, D.Lgs. 81/2008; inoltre:

- l'individuazione e la rilevazione dei rischi è competenza del datore di lavoro, che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato della Società;
- i dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di

lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale;

- a richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni, devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;

- la Società procede all'identificazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori che risultino significativi e di responsabilità della Società; i criteri, costituenti integrazione di tale identificazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti: attività di routine e non routine; attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni); comportamento umano; pericoli provenienti dall'esterno; pericoli legati alle operazioni o creati nell'ambiente circostante; infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro; modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività; eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo; progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti; procedure operative e di lavoro; - è disponibile, in adempimento al Testo Unico Sicurezza un Documento di Valutazione dei Rischi che individua i rischi operativi ed i possibili danni che si possono verificare nell'ambito delle varie aree di attività; il Documento di Valutazione dei Rischi è predisposto dalla Società;

- la Società individua le misure di prevenzione e di protezione adeguate per il controllo dei rischi ed elabora il programma di miglioramento mediante, tra l'altro: l'individuazione delle fonti potenziali di pericolo presenti in tutte le fasi lavorative; l'individuazione dei soggetti esposti; l'individuazione dei danni effettivamente verificatisi in passato, sulla base dell'esame delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali; la valutazione dei rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela, cui segue l'individuazione delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi, con programmazione delle azioni di prevenzione e protezione.

d) **Per l'individuazione e la e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale ("DPI") atte a contenere o ad eliminare i rischi:**

- sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi atti a tutelare il lavoratore, al fine della mitigazione dei rischi, in considerazione della valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi sia in occasione della predisposizione dei piani operativi della sicurezza; attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina:

- l'identificazione delle attività che prevedono l'impiego di dispositivi di protezione collettiva e/o

individuale e i relativi dispositivi;
- la definizione dei criteri di scelta dei DPI in conformità ai requisiti in materia di SSL (e.g., attestazione e marcatura CE, la compatibilità in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI), delle caratteristiche, dell'approvvigionamento, delle modalità di richiesta, dell'assegnazione e del controllo dei DPI;
- in conformità alle normative vigenti in materia di SSL, il soddisfacimento delle esigenze operative, ergonomiche e di protezione dei lavoratori;
- la definizione di un eventuale scadenzario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione.

e) **Per la gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso:**
- la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:
• identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
• definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
• aggiornamento dei piani di emergenza e pianificazione delle attività di verifica;
• modalità e responsabilità di gestione delle prove di emergenza, con particolare riguardo alla tipologia di emergenza (es. incendio, evacuazione, ecc.);
• pianificazione ed esecuzione delle prove di emergenza per la verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti;
- sono individuati, attraverso detti piani, i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- sono individuati tra il personale gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
- è assicurata all'interno degli spazi operativi un'adeguata organizzazione delle attività produttive al fine di consentire la corretta esecuzione delle procedure di emergenza.

f) **Per le procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari:**
- sono definite specifiche progettuali nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere nei

luoghi di lavoro, sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono inoltre assicurate adeguate condizioni igieniche;
- sono opportunamente segnalate eventuali aree a rischio specifico e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

Con riferimento alle attività espletate dalla Società, sono previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, sono rese accessibili al lavoratore e sono richiamate negli eventuali piani operativi della sicurezza, predisposti per gli specifici interventi.

g) **Per l'attività di sorveglianza sanitaria:**
- sono definite le modalità di verifica dei requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. attività sensibile successiva: competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio, da effettuare preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore.
- sono definite le modalità di verifica dell'idoneità da parte dal medico competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione; in ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

h) **Per la competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori**:
- sono previste attività di informazione e formazione di tutto il personale circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, nonché nei casi previsti dalla normativa;
- delle attività di formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata; le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente;
- la scelta del soggetto formatore sono soggette alla verifica di eventuali specifici disposti normativi laddove previsto;
- sono definite le modalità di documentazione di tutte le attività di informazione, formazione e addestramento; la documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata

anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi;

- l'attività di formazione è condotta al fine di:
    - garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
    - identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
    - valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
    - garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

i) **Per il controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge:**

- sono definite le modalità di valutazione dei requisiti di salute e sicurezza degli stessi tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze da svolgere preliminarmente alle attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti;
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono garantire la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); - è previsto che, se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la messa in esercizio di attrezzature, macchinari e impianti sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
- sono previste opportune attività di formazione e/o addestramento preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti da parte dei lavoratori incaricati;

j) **Per l'attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:**

- la partecipazione e la consultazione del personale in merito agli aspetti di SSL è garantita mediante idonee modalità finalizzate a, tra l'altro, coinvolgere il personale riguardo allo sviluppo e il riesame delle pratiche relative agli aspetti di SSL e le variazioni che abbiano effetti in tale ambito; - sono disciplinate specifiche modalità che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, in particolare:

- la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- la comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- il ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- la partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
- il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
- il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
- la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.

k) **Per la gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività**, requisito essenziale ai fini del mantenimento del modello di organizzazione, gestione e controllo:

- sono correttamente definite responsabilità e modalità per la predisposizione e l'approvazione della documentazione inerente gli aspetti di SSL, anche al fine di garantirne l'opportuna diffusione ed attuazione presso tutti i soggetti interessati;
- la documentazione è coerente con il grado di complessità organizzativa, le dimensioni aziendali e la competenza del personale;
- la Società utilizza specifici strumenti gestionale per l'archiviazione della documentazione.

6) Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi a periodicità semestrale nei confronti dell'OdV:

- comunicazioni da parte della Direzione Generale circa eventuali cambiamenti intervenuti nella Società con riferimento alla struttura organizzativa per la gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro o ai manuali di sicurezza;
- comunicazione circa le eventuali sanzioni disciplinari applicate a dipendenti e dirigenti;
- comunicazioni da parte del RSPP;
- informativa circa eventuali cambiamenti dell'attività aziendale che comportino l'insorgere di nuovi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro o modifiche in quelli esistenti;
- comunicazione circa le eventuali criticità emerse nelle riunioni periodiche previste ai sensi dell'art. 35 T.U. 81/08;
- informativa circa eventuali visite ispettive da parte di Autorità pubbliche e dei relativi esiti;

- informativa annuale circa gli esiti delle visite mediche effettuate dal medico competente, le prove di evacuazione effettuate etc.;
- informativa circa le attività di formazione organizzate ed effettuate.

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti dell'OdV, da parte delle funzioni interessate:
- comunicazione circa gli eventuali infortuni occorsi ai lavoratori;
- comunicazione circa gli eventuali incidenti o problemi occorsi che, pur non lesivi della salute dei lavoratori, possano comunque indicare punti di debolezza nel sistema di sicurezza aziendale o aree di pericolo;
- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse;
- comunicazioni circa l'eventuale commissione di illeciti penali.

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale, oltre ai flussi informativi specificamente individuati all'interno del presente paragrafo, debbono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni previste dalla procedura "*Flussi informativi verso l'Odv*" allegate al presente Modello.

PARTE SPECIALE N. 6

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE

1) **La criminalità organizzata transnazionale di cui alla l. 146/2006 e i reati presupposto di cui all'art. 24-*ter* d. lgs. 231/2001**

La presente Parte Speciale comprende due diverse previsioni di legge, una esterna ed una interna al d. lgs. 231/2001, che in tempi diversi hanno comportato una significativa e peculiare espansione dell'area della responsabilità degli enti.

La legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale - ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni reati di cd. criminalità organizzata transnazionale (in particolare si veda l'art. 10 di tale legge, rubricato appunto Responsabilità amministrativa degli enti). Successivamente, la legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel d. lgs. 231/2001 l'art. 24-*ter*, sancendo l'inclusione tra le fattispecie presupposto anche di quei delitti associativi non caratterizzati da transnazionalità.

Con queste due novelle il legislatore ha quindi riconosciuto che anche le fattispecie di associazione per delinquere, transnazionali o meno, possono dare origine - se nell'interesse o a vantaggio degli enti - alla responsabilità amministrativa di questi ultimi.

Erano queste invero eventualità discusse, dal momento che il connubio tra associazioni criminali e società lecite parrebbe a prima vista contraddittorio, ma si è infine riconosciuto che tali eventualità sono al contrario ben possibili, e che anzi l'infiltrazione mafiosa nell'economia lecita è quanto di più attuale.

Le leggi citate intendono quindi stimolare le società a prestare una speciale attenzione ai soggetti con i quali si interfacciano e lavorano, per scongiurare che alle ingannevoli facilitazioni del circuito economico illegale sia sempre preferito un agire societario lecito.

Partendo dall'art. 24-*ter*, questo comprende le seguenti fattispecie:

- art. 416 c.p., associazione per delinquere;
- art. 416-*bis* c.p., associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416-*ter* c.p., scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p., sequestro di persona a scopo di estorsione;
- art. 74 d.p.r. 309/1990, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- fattispecie richiamate dall'art. 407, co. 2, n. 5 a) c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi

da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Le fattispecie associative ora riportate sono richiamate anche dall'art. 10 l. 146/2006, insieme ad alcune altre (in particolare l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291-*quater* d.p.r. 43/1973 ed alcune ipotesi concernenti l'immigrazione clandestina di cui al t.u. 286/1998), qualora siano commesse quali reati **transnazionali**, vale a dire – come spiega l'art. 3 della stessa legge del 2006, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero ancora sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero infine sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si tratta in ogni caso, com'è evidente, di reati di particolare gravità e che destano forte allarme sociale. Per questo motivo il trattamento sanzionatorio previsto è severo. L'art. 24-*ter* prevede infatti (per le ipotesi più gravi) la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, ed inoltre l'applicazione di sanzioni interdittive di durata non inferiore ad un anno. E' prevista altresì l'interdizione definitiva in caso di stabile utilizzo dell'ente o di una sua unità organizzativa allo scopo unico o principale di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto in questione.
Quanto all'art. 10 l. 146/2006, le cornici edittali pecuniarie e interdittive per le fattispecie associative transnazionali di maggiore interesse sono le medesime dell'art. 24-ter ora menzionate.

Il reato di **associazione per delinquere** di cui all'art. 416 c.p. recita:
«*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

Si tratta di un delitto contro l'ordine pubblico che punisce anche la mera partecipazione ad un'associazione costituita da almeno tre persone, finalizzata alla commissione di delitti.
Il trattamento sanzionatorio varia a seconda del ruolo gerarchico nell'associazione del singolo associato.
Ai fini dell'integrazione dell'illecito è sufficiente l'esistenza del solo vincolo associativo, a prescindere dall'effettiva commissione dei cc.dd. delitti-scopo. Per parlare di associazione per delinquere occorre però la predisposizione da parte dei sodali di un minimo di organizzazione.
I delitti scopo dell'associazione delittuosa possono essere i più svariati, ad esempio, nel contesto più strettamente societario, si può immaginare un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariati reati societari e tributari.

Quanto invece al reato rubricato **associazioni di tipo mafioso anche straniere**, l'art. 416-*bis* c.p. prevede:
«*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo

comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Il cd. tipo mafioso si caratterizza per l'utilizzo della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che da essa deriva al fine commettere delitti ovvero per acquisire - in modo diretto o indiretto - il controllo di attività economiche, ovvero per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, o ancora al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Anche in questa fattispecie sono previste cornici edittali differenti a seconda del ruolo svolto dal singolo associato nell'organizzazione criminale, se mero partecipe o se impegnato in funzioni apicali, e sono inoltre previsti aggravamenti di pena per il caso di associazioni armate o che si fondano sui proventi dei propri delitti scopo.
Le disposizioni in questione, per espressa precisazione dello stesso art. 416-*bis* c.p., si applicano non solo alla mafia siciliana, ma anche alla camorra, alla 'ndrangheta o ad ogni altra associazione, anche straniera, e qualunque sia la denominazione, purché presenti i tratti distintivi del tipo mafioso.

Si rammentano infine le ipotesi di **immigrazione clandestina** di cui all'art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 d. lgs. 286/1998, del quale si riportano gli stralci seguenti:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. (...)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter . La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

L'art. 12 si compone di più fattispecie in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero. Tra queste in particolare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il favoreggiamento dell'emigrazione clandestina. Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta attraverso la quale il reato è integrato ovvero al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti nel territorio dello Stato di

destinazione.

2) Le attività sensibili

I reati associativi (art. 24-ter del Decreto), essendo per definizione costituiti dall'associazione stabile tra tre o più soggetti volti alla commissione di qualunque reato, estendono il novero dei c.d. reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un crimine – e la conseguente responsabilità ex D.lgs. 231/01 – tramite un'associazione per delinquere.

La categoria di reato di cui all'art. 24-ter seppur potenzialmente rilevante in tutte le Aree "a rischio", risulta particolarmente rilevante nelle seguenti Attività Sensibili:

a) Selezione, assunzione e formazione del personale;
b) Gestione dei servizi professionali e di consulenza;
c) gestione della Tesoreria;
d) gestione della contabilità.

3) Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di criminalità organizzata e transnazionale di cui si è detto sopra.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate.

Con riferimento ai reati presupposto qui rilevanti, VSB si impegna a fornire la massima collaborazione alle autorità impegnate nella lotta alle gravi forme di criminalità sopra discusse, nonché a impedire che l'esercizio dell'attività aziendale possa appoggiarsi o causare beneficio a associazioni criminali.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

• instaurare rapporti di lavoro, di consulenza o comunque di collaborazione in senso lato esclusivamente con soggetti di provata onorabilità e parimenti impegnati al rispetto della legge;

• offrire la massima cooperazione alle Autorità Giudiziarie che indaghino sui fenomeni di criminalità organizzata e riportare eventuali indebite pressioni o forme di intimidazione subite;
• rifiutare qualunque tipo di finanziamento o contributo che giunga da canali opachi, non tracciabili o comunque non legali;
• serbare sul mercato un comportamento corretto e rispettoso della libera concorrenza;
• rispettare la normativa del codice antimafia di cui al d. lgs. 159/2011;
• effettuare con cura le pratiche eventualmente necessarie relative all'ingresso o alla permanenza di lavoratori stranieri.

La Società fa inoltre espresso *divieto* ai Destinatari della presente Parte Speciale di:
• sottostare a indebite pressioni da parte di concorrenti o altri soggetti presenti sul mercato volti a inserire nella compagine o comunque nella popolazione aziendale determinati soggetti ovvero a evitare o cedere particolari aree d'affari, oppure all'opposto accettare di essere immessi in particolari mercati o aree d'affari attraverso mezzi di pressione o coercizione dei propri concorrenti;
• supportare o favorire in qualunque modo esponenti o persone contigue alla criminalità organizzativa o rispetto alle quali si abbia anche solo il sospetto di una simile vicinanza;
• favorire in qualunque modo l'ingresso o la permanenza clandestina di personale straniero.
In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

4) Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2.

a) Selezione, assunzione e formazione del personale

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 4, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:

- ai sensi dell'apposita procedura "*Selezione, assunzione e formazione del personale*", dispone che la richiesta di una risorsa lavorativa sia effettuata da parte del Responsabile del Servizio che la necessita alla funzione "HR";
- dispone inoltre che all'assunzione si faccia luogo solo dopo apposito processo di selezione e dopo colloqui con i candidati, con la partecipazione del responsabile della funzione interessata e del

responsabile "HR";

- nel corso del processo di selezione garantisce la tracciabilità delle valutazioni effettuate attraverso la compilazione di appositi moduli;
- prevede in ogni caso che la selezione discenda necessariamente dal riscontro dell'effettivo bisogno della Società, dalla definizione del profilo cercato e dalla coerente selezione del candidato, nella quale sono verificati requisiti di professionalità ed onorabilità (a mezzo anche di certificati quali ad esempio quello del casellario giudiziale o autodichiarazioni);
- archivia la documentazione.

La Società ha adottato una procedura, relativa al *recruiting* del personale, che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di selezione del personale;
- le attività che costituiscono il processo;
- le condizioni per l'inserimento di nuove risorse;
- i canali di selezione;
- le fasi e modalità dell'iter approvativo e soggetti competenti;
- la forma e il contenuto del contratto di assunzione.

b) Gestione dei servizi professionali e di consulenza

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 4, con riferimento mirato all'Attività Sensibile in oggetto:

- sono identificate e comunicate le responsabilità relative al processo di gestione dei servizi professioni e di consulenza;
- è definito l'iter di qualificazione dei fornitori (società di consulenza, studi professionali, professionisti ecc.);
- è predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle controparti qualificate;
- la selezione e valutazione dei fornitori avviene sulla base di requisiti prestabiliti di natura etico-soggettivo;
- In fase di selezione sono identificati, ove possibile, più potenziali fornitori; in caso contrario la funzione richiedente deve fornire motivazione adeguata e tracciabile;
- contratti/ordini con i fornitori sono conclusi in forma scritta e indicano il corrispettivo pattuito ovvero i criteri per determinarlo e il contenuto della prestazione;
- nel caso in cui nel corso delle trattative commerciali sorgesse dubbio in ordine alla mancanza di

requisiti di natura etico-soggettivo da parte del fornitore individuato, deve essere immediatamente abbandonata la trattativa.

- E' necessario, ove possibile ed opportuno in considerazione dell'entità dell'operazione, procedere all'identificazione della controparte negoziale al fine della verifica dell'affidabilità, dell'attendibilità professionale, anche sulla base di alcuni indici rilevanti quali ad es.:

- Eventuali precedenti penali o carichi pendenti a carico del professionista;
- Eventuali segnalazioni all'albo del professionista individuato.

Per la verifica di cui ai punti procedenti qualora non sia possibile acquisire documentazione d'interesse, dovrà essere richiesta alla controparte dichiarazione sostitutiva.

- i contratti/ordini sono sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri debitamente formalizzati;
- devono essere chiaramente definiti, nell'ottica della segregazione delle funzioni, i compiti di autorizzazione, di conclusione del contratto e di verifica dell'esatto adempimento della prestazione.
- prima del pagamento del fornitore è certificata per iscritto l'avvenuta prestazione da parte della funzione richiedente, al fine di autorizzare il pagamento stesso;
- i contratti di consulenza devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse concreto ed attuale da parte di VSB Energia Verde Italia S.r.l. non sia possibile e/o conveniente utilizzare risorse interne;
- l'inizio della consulenza deve essere sempre preceduto dalla conclusione del relativo accordo scritto;
- va preventivamente verificata la congruità tra corrispettivo pagato e prestazione resa in base ai seguenti criteri:
    - ✓ tariffe praticate sul mercato per prestazioni analoghe;
    - ✓ competenze tecniche richieste;
    - ✓ tipologia e durata della consulenza;
    - ✓ specifico contenuto della prestazione consulenziale o relazione finale valutata in termini quantitativi e qualitativi;
    - ✓ è necessario archiviare tutta la documentazione comprovante l'effettività della

prestazione resa a fronte del contratto di consulenza;

• il Responsabile della Funzione che gestisce il contratto di consulenza, ovvero persona da questi delegata, deve compilare apposito report da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

La Società ha adottato una procedura, relativa alla gestione dei servizi professionali e di consulenza, che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di ricerca ed affidamento degli incarichi;
- le attività che costituiscono il processo;
- le modalità per l'attivazione della richiesta di consulenza e i contenuti della richiesta stessa, che includono, tra l'altro, il motivo della richiesta, i requisiti del servizio richiesto, il *timing* per l'erogazione del servizio;
- le ipotesi in cui non si applica la fase di richiesta di consulenza;
- le modalità di *assessment* sui fornitori;
- controlli (anche a campione) sul rispetto/*compliance* in rapporto alla procedura definita dell'attività di valutazione di nuovi fornitori;
- le modalità per la negoziazione e stipula dei contratti di consulenza;
- le modalità di accertamento dell'esecuzione del servizio, di autorizzazione e di esecuzione del pagamento; di contabilizzazione delle relative fatture;

c) Gestione della Tesoreria e della Contabilità

Per una corretta gestione della Tesoreria la Società:

- è dotata di un sistema organizzativo e autorizzativo che definisce i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito;
- verifica mensilmente le riconciliazioni bancarie;
- procede ai pagamenti solo dopo la verifica che incarico, servizio prestato e fattura corrispondano;
- individua all'esito di attenta selezione i fornitori di servizi bancari e assicurativi, verificandone i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, utilizzando a questo scopo, tra l'altro, gli indicatori della normativa antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i soggetti presenti nelle *blacklist* redatte su impulso della normativa antiterrorismo;
- non accetta pagamenti in contanti;
- appone la dicitura non trasferibile sugli assegni;

- dispone i pagamenti solo ai conti correnti concordati con la controparte in sede contrattuale o comunicati da essa successivamente per iscritto; ricorre all'uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa previamente identificate e nel rispetto dei limiti prestabiliti, verifica i giustificativi;
- non vi è identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- archivia la documentazione;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

5) Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi a periodicità semestrale nei confronti dell'OdV:

- comunicazioni da parte della funzione HR circa le verifiche di onorabilità svolte sui lavoratori assunti;

sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi *ad evento* nei confronti dell'OdV, da parte della funzione o del responsabile specificamente interessati:

- segnalazioni circa eventuali pressioni o sollecitazioni indebite ricevute da organizzazioni criminali o potenziali membri delle stesse;
- segnalazioni circa eventuali denunce, indagini, procedimenti penali, misure cautelari, misure di prevenzione etc. a carico di dipendenti, agenti, *franchisee*, Installatori, consulenti e collaboratori;
- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse;
- comunicazioni circa l'eventuale commissione di illeciti penali.

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale, oltre ai flussi informativi specificamente individuati all'interno del presente paragrafo, debbono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni previste dalla procedura "*Flussi informativi verso l'Odv*" allegate al presente Modello.

PARTE SPECIALE 7

CORRUZIONE TRA PRIVATI

1) **Il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.**

La fattispecie di corruzione tra privati è stata introdotta nel codice civile all'art. 2635 con la riforma dei reati societari intervenuta con il d. lgs. 61/2002, sotto la rubrica originaria di Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. E' stata successivamente modificata mediante la riforma dei reati di corruzione di cui alla l. 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità nella pubblica amministrazione (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012), che le ha impresso la rubrica attuale di, appunto, Corruzione tra privati. La cd. legge anticorruzione del 2012 non ha infatti ridefinito soltanto i contorni dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma è intervenuta anche sul reato societario in esame, apportandovi diverse modifiche e soprattutto inserendolo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato all'art. 25-ter lett. s-bis).

L'art. 2635 c.c. in vigore sino al 13 aprile 2017 prevede:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse».

La fattispecie, così riformulata, si colloca nel quadro del sempre più ampio contrasto alla corruzione perseguito, anche su impulso sovranazionale, dall'Italia.

La norma si concentra sui fenomeni corruttivi che si verificano nel contesto privato, secondo un modello che da un lato richiede la violazione di un dovere d'ufficio o di un obbligo di fedeltà in capo al soggetto corrotto, concentrandosi quindi sul rapporto di agenzia e fiducia che lega una società e il suo esponente, dall'altro dimostra una particolare attenzione per la lesione della concorrenza che può derivare dalla corruzione tra soggetti privati.

Il reato è doloso e si perfeziona con il cagionamento di un nocumento alla società di appartenenza dell'esponente corrotto.

La Legge anticorruzione estende agli enti il delitto di corruzione tra privati nei soli *«casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.»*. Ne consegue pertanto che reato presupposto del d. lgs. 231/2001 è esclusivamente la c.d. corruzione attiva tra privati e non anche la c.d. corruzione passiva. In sintesi, i potenziali soggetti attivi dell'illecito amministrativo sono solo le società che corrompono e non anche quelle che vengono corrotte. La ratio della norma è comprensibile poiché solo le società che corrompono possono trarre un beneficio dalla condotta illecita, mentre quelle che vengono corrotte – per definizione normativa – subiscono un danno in seguito alla violazione dei doveri di ufficio o di fedeltà.

In definitiva, una società può essere punita per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di corruzione tra privati nel caso in cui i suoi esponenti nel suo interesse o a suo vantaggio abbiano ottenuto, dietro dazione o promessa di utilità, che gli esponenti di altra società, in violazione dei loro doveri, compissero od omettessero atti con nocumento per la loro stessa società.

La sanzione pecuniaria correlata alla corruzione attiva è compresa tra duecento a quattrocento quote. Il valore di ogni quota può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, ne consegue che la pena pecuniaria massima ammonta ad euro 619.600 e quella minima ad euro 51.600.

La fattispecie è stata oggetto di una nuova riforma nel marzo 2017, con il d. lgs. n. 38, che, potenziando su impulso sovranazionale la lotta alla corruzione tra privati, ha rafforzato la fattispecie originaria e portato altresì all'introduzione dell'ipotesi di istigazione alla corruzione all'art. 2635-bis c.c., all'introduzione per le persone fisiche responsabili della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese all'art. 2635-ter, e parallelamente alla manipolazione dell'art. 25-ter lett. s-bis d. lgs. 231/2001 in materia di persona giuridiche.

Il nuovo assetto normativo, in vigore dal 14 aprile 2017, così regola anzitutto la corruzione tra privati all'art. 2635 c.c.:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi].

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

In sintesi, la norma amplia i soggetti attivi includendo coloro che svolgano attività lavorativa mediante l'esercizio di altre funzioni direttive, oltre a quelle di amministrazione ecc. già evocate; comprende accanto alle società anche altri enti privati (si pensi ad esempio a enti *no profit* e a fondazioni); introduce il riferimento all'indebito vantaggio in cambio della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà secondo lo schema della corruzione passiva propria antecedente; prevede la responsabilità di chi, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuta; amplia le condotte rilevanti includendo anche la sollecitazione e l'offerta; espunge infine totalmente l'evento di "nocumento alla società".

La l. 3/2019 ha apportato un'ulteriore modifica alla corruzione tra privati, volta ad incentivarne l'effettiva applicazione: il reato è difatti oggi procedibile d'ufficio, essendo stato eliminato il co. 5 che ne prevedeva la generale procedibilità a querela, ad eccezione del caso di grave distorsione della concorrenza (comma sopra riportato per comodità fra parentesi quadre). Qualora l'offerta o la promessa

non siano accettate, si fa luogo all'applicazione della fattispecie di istigazione prevista all'art. 2635-bis (anch'essa procedibile d'ufficio a seguito della l. 3/2019), con un palese ampliamento, quindi, del raggio di intervento penale, sempre sul modello di quanto accade nel codice penale per la corruzione pubblicistica:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
[Si procede a querela della persona offesa]».

Quanto infine alle sanzioni amministrative per l'ente, la nuova lettera s-bis) dell'art. 25-ter d. lgs. 231/2001, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. prevede la (aumentata) sanzione pecuniaria compresa tra quattrocento e seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
Contrariamente al passato, poi, sono previste per l'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 d. lgs. 231/2001.
La corruzione tra privati è divenuta quindi una fattispecie di rilevante gravità, tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche, ed è quindi un tema imprescindibile degli sforzi organizzativi anti-reato delle società.

2) Le attività sensibili

Nell'ambito del risk-assessment condotto sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

a) Gestione dei rapporti con i proprietari dei terreni individuati per la realizzazione dei progetti e con i gestori dell'energia elettrica;

b) Gestione dei servizi professionali e di consulenza;
c) gestione degli omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
d) selezione, assunzione e formazione del personale;
e) gestione del contenzioso.

3) Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare il reato di corruzione tra privati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

• documentare adeguatamente i rimborsi spese;

• sostenere spese di rappresentanza, donazioni, liberalità e sponsorizzazioni nel rispetto di budget predefiniti e di apposite linee di autorizzazione ed in ogni caso non interpretabili da un osservatore imparziale come finalizzate a conseguire un trattamento di favore da parte del destinatario;

• individuare i dipendenti, i collaboratori, i consulenti ed i fornitori, a fronte di comprovata necessità, a seguito di un'attenta verifica concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e affidabilità;

• selezionare consulenti e fornitori ricorrendo ad appositi elenchi (periodicamente aggiornati) di soggetti previamente validati e/o a processi di comparazione tra più offerte;

• selezionare partner commerciali/finanziari nella maniera più confacente alle esigenze della Società, nel rispetto della libera concorrenza e secondo trasparenza, verificandone attentamente i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, anche mediante riscontri su blacklist, tenendo conto degli eventuali elementi di criticità derivanti a titolo esemplificativo dal paese di provenienza, dalla presenza di rapporti professionali o personali che possano minarne l'indipendenza, dal coinvolgimento in procedimenti giudiziari in materia penale ecc.

• nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo standard contrattuali specificanti tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche; inserire nei contratti apposite clausole di richiamo alla conoscenza ed al rispetto del Modello e più in generale dei valori cui si ispira la Società;
• prevedere un'adeguata segregazione di compiti e responsabilità nella selezione e poi nella gestione dei rapporti con dipendenti, clienti, fornitori e partner commerciali/finanziari, curando in particolare la determinazione in maniera trasparente di prezzi, offerte, sconti e termini di pagamento;
• assicurare l'archiviazione dei contratti di propria competenza; curare la tracciabilità delle operazioni e dell'attività;
• monitorare periodicamente la regolarità delle transazioni finanziarie stipulate e delle operazioni di rinunce a crediti, accordi di qualsiasi genere con esponenti di partner commerciali/finanziari, o altre elargizioni, operazioni tutte che devono essere opportunamente giustificate e documentate, nonché ove previsto autorizzate dall'organo amministrativo;
• evitare situazioni di conflitto di interesse che possano influenzare l'indipendenza nei confronti di clienti, fornitori o partner commerciali/finanziari;

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:
• porre in essere pratiche o comportamenti illegali o collusivi, promesse o pagamenti e dazioni illeciti, anche solo facilitatori, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Società contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello;
• offrire o promettere regali, doni, omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta per omaggi di modico valore da intendersi quali atti di mera cortesia commerciale e per specifiche cessioni a titolo gratuito effettuate in buona fede nei limiti e secondo le autorizzazioni previste da apposite procedure ed in ogni caso in maniera tale da non poter essere in alcun modo interpretabili da un osservatore imparziale come finalizzate a conseguire un'indebita influenza sul destinatario;
• in ogni caso assumere personale o ricorrere a consulenze o a forme di collaborazione, oppure offrire opportunità commerciali al fine di assicurare vantaggi di qualunque natura alla Società o di influenzare comunque l'indipendenza di giudizio dei beneficiari;
• accettare doni, regalie o altre utilità, se non nell'ambito delle regole aziendali;

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

4) Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile sopra elencata.

a) Gestione dei rapporti con i proprietari dei terreni individuati per la realizzazione dei progetti e con i gestori dell'energia elettrica

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con riferimento mirato all'attività sensibile in oggetto, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- nell'individuazione dei siti di interesse per la costruzione dell'impianto la Società deve acquisire la necessaria documentazione attestante la proprietà del terreno, quale ad esempio gli atti di provenienza, la visura catastale ed in casi eccezionali il certificato di destinazione urbanistica;
- l'offerta per il sito d'interesse deve essere autorizzata e firmata da figure legalmente deputate a rappresentare la Società;
- i contratti di opzione con i proprietari terrieri devono essere predisposti e monitorati dalle funzioni aziendali a ciò preposte e formalmente autorizzate;
- gli accordi commerciali con le controparti devono essere stipulati per iscritto;
- la richiesta di connessione, in caso di impianto fotovoltaico, può essere avanzata previa sottoscrizione del contratto;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinatari i gestori dell'energia sono gestiti e sottoscritti solo dai soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- il Responsabile interno della Società identifica gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti nell'ambito dell'operazione con i proprietari dei siti di interesse, i gestori dell'energia elettrica e le PA territorialmente competenti siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno della Società verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse ai gestori dell'energia, alla PA competenti, dalla Società o dal soggetto terzo siano complete e veritiere;
- nel caso in cui nel corso delle attività dovessero emergere criticità di qualsiasi natura, ne deve essere data immediata comunicazione all'OdV per gli aspetti di propria competenza;
- tutta la documentazione relativa alla procedura deve essere appositamente archiviata.

La Società ha adottato una specifica procedura che disciplina:

- ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- le attività che costituiscono il processo;
- esame della documentazione;
- la richiesta di connessione;

b) Gestione dei servizi professionali e di consulenza

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con riferimento mirato all'Attività Sensibile in oggetto:

- sono identificate e comunicate le responsabilità relative al processo di gestione dei servizi professioni e di consulenza;
- è definito l'iter di qualificazione dei fornitori (società di consulenza, studi professionali, professionisti ecc.);
- è predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle controparti qualificate;
- la selezione e valutazione dei fornitori avviene sulla base di requisiti prestabiliti di natura etico-soggettivo;
- In fase di selezione sono identificati, ove possibile, più potenziali fornitori; in caso contrario la funzione richiedente deve fornire motivazione adeguata e tracciabile;
- contratti/ordini con i fornitori sono conclusi in forma scritta e indicano il corrispettivo pattuito ovvero i criteri per determinarlo e il contenuto della prestazione;
- nel caso in cui nel corso delle trattative commerciali sorgesse dubbio in ordine alla mancanza di requisiti di natura etico-soggettivo da parte del fornitore individuato, deve essere immediatamente abbandonata la trattativa.
- E' necessario, ove possibile ed opportuno in considerazione dell'entità dell'operazione, procedere all'identificazione della controparte negoziale al fine della verifica dell'affidabilità, dell'attendibilità professionale, anche sulla base di alcuni indici rilevanti quali ad es.:

- Eventuali precedenti penali o carichi pendenti a carico del professionista;
- Eventuali segnalazioni all'albo del professionista individuato.

Per la verifica di cui ai punti procedenti, qualora non sia possibile acquisire documentazione d'interesse,

dovrà essere richiesta alla controparte dichiarazione sostitutiva.

- i contratti/ordini sono sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri debitamente formalizzati;
- devono essere chiaramente definiti, nell'ottica della segregazione delle funzioni, i compiti di autorizzazione, di conclusione del contratto e di verifica dell'esatto adempimento della prestazione.
- prima del pagamento del fornitore è certificata per iscritto l'avvenuta prestazione da parte della funzione richiedente, al fine di autorizzare il pagamento stesso;
- i contratti di consulenza devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse concreto ed attuale da parte di VSB Energia Verde Italia S.r.l. non sia possibile e/o conveniente utilizzare risorse interne;
- l'inizio della consulenza deve essere sempre preceduto dalla conclusione del relativo accordo scritto;
- va preventivamente verificata la congruità tra corrispettivo pagato e prestazione resa in base ai seguenti criteri:
  - ✓ tariffe praticate sul mercato per prestazioni analoghe;
  - ✓ competenze tecniche richieste;
  - ✓ tipologia e durata della consulenza;
  - ✓ specifico contenuto della prestazione consulenziale o relazione finale valutata in termini quantitativi e qualitativi;
  - ✓ è necessario archiviare tutta la documentazione comprovante l'effettività della prestazione resa a fronte del contratto di consulenza;

• il Responsabile della Funzione che gestisce il contratto di consulenza, ovvero persona da questi delegata, deve compilare apposito report da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

La Società ha adottato una procedura, relativa alla gestione dei servizi professionali e di consulenza, che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di ricerca ed affidamento degli incarichi;
- le attività che costituiscono il processo;
- le modalità per l'attivazione della richiesta di consulenza e i contenuti della richiesta stessa, che

includono, tra l'altro, il motivo della richiesta, i requisiti del servizio richiesto, il *timing* per l'erogazione del servizio;

- le ipotesi in cui non si applica la fase di richiesta di consulenza;
- le modalità di *assessment* sui fornitori;
- controlli (anche a campione) sul rispetto/*compliance* in rapporto alla procedura definita dell'attività di valutazione di nuovi fornitori;
- le modalità per la negoziazione e stipula dei contratti di consulenza;
- le modalità di accertamento dell'esecuzione del servizio, di autorizzazione e di esecuzione del pagamento; di contabilizzazione delle relative fatture;

c) Gestione omaggi, donazioni e sponsorizzazioni

Nel presente ambito:

- gli omaggi distribuiti devono essere tali da non influenzare la volontà di chi li riceve. Devono rientrare solo nell'ambito di rapporti di cortesia;
- sono prestabiliti i criteri per l'assegnazione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- nella scelta dei partner per le sponsorizzazioni ed eventi sono stabiliti i criteri di selezione e valutazione delle controparti (quali etica, professionalità, onorabilità, assenza di condanne per i Reati, indipendenza e competenza);
- per le attività connesse con eventi e sponsorizzazioni, la selezione e valutazione dei fornitori avviene sulla base di requisiti prestabiliti sia di natura etico-soggettivo che economico-patrimoniali;
- sono prestabilite soglie di valore massimo degli omaggi;
- è elaborato un report annuale di tutti gli omaggi effettuati, rivisto ed approvato;
- è garantita la tracciabilità del processo;
- sono identificate le responsabilità dell'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.

La Società ha adottato una procedura, relativa alla gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni**,** che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di gestione omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- le attività che costituiscono il processo;

- le modalità di pianificazione delle iniziative;
- l'erogazione di omaggi, che devono essere di modico valore, non eccedenti le normali pratiche commerciali e di cortesia, commisurati ai rapporti in essere con i beneficiari;
- la gestione degli omaggi ricevuti dai dipendenti;
- le modalità di rendicontazione e controllo.

d) Selezione, assunzione e formazione del personale

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 4, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:

- ai sensi dell'apposita procedura "*Selezione, assunzione e formazione del personale*", dispone che la richiesta di una risorsa lavorativa sia effettuata da parte del Responsabile del Servizio che la necessita alla funzione "HR";
- dispone inoltre che all'assunzione si faccia luogo solo dopo apposito processo di selezione e dopo colloqui con i candidati, con la partecipazione del responsabile della funzione interessata e del responsabile "HR";
- nel corso del processo di selezione garantisce la tracciabilità delle valutazioni effettuate attraverso la compilazione di appositi moduli;
- prevede in ogni caso che la selezione discenda necessariamente dal riscontro dell'effettivo bisogno della Società, dalla definizione del profilo cercato e dalla coerente selezione del candidato, nella quale sono verificati requisiti di professionalità ed onorabilità (a mezzo anche di certificati quali ad esempio quello del casellario giudiziale o autodichiarazioni);
- archivia la documentazione.

La Società ha adottato una procedura, relativa al *recruiting* del personale, che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di selezione del personale;
- le attività che costituiscono il processo;
- le condizioni per l'inserimento di nuove risorse;
- i canali di selezione;
- le fasi e modalità dell'iter approvativo e soggetti competenti;
- la forma e il contenuto del contratto di assunzione.

f) Gestione del Contenzioso

Per tale attività la Società:

- attribuisce all'organo amministrativo, di concerto con la "Consulenza Legale", il compito di sovrintendere alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- vieta espressamente a ogni Destinatario del Modello qualunque comportamento, diretto o indiretto, volto ad ottenere un indebito comportamento professionale dalle controparti coinvolte, dai loro legali o consulenti, così come ogni indebita influenza sulle persone chiamate a rendere dichiarazioni, e vieta inoltre agli stessi Destinatari qualunque comportamento menzognero nel corso del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- assegna, nella persona degli amministratori, mandati difensivi e di consulenza all'esterno previa verifica della professionalità ed onorabilità dei soggetti interessati sulla base delle procedure esistenti;
- attribuisce alla funzione Consulenza Legale, di concerto con gli amministratori, il compito di identificare e verificare la documentazione necessaria. I documenti aziendali utili ai fini della difesa in giudizio o per la testimonianza dovranno essere rilasciati soltanto su richiesta formale e motivata dell'interessato, previa verifica della coerenza dei documenti richiesti con le esigenze di difesa o di testimonianza;
- è garantita la tracciabilità della richiesta di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione prodotta o comunque consegnata nel corso del procedimento;
- è sempre identificato, con mezzi idonei e tracciabili, un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società e/o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- con specifico riferimento alla stipulazione di accordi transattivi, attribuisce al consulente legale, sentiti gli amministratori, la gestione delle trattative, di concerto con le funzioni specificamente ed eventualmente interessate;
- inserisce nei contratti con consulenti legali e tecnici esterni apposite clausole mediante le quali questi (i) dichiarano la propria familiarità con il corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l'assenza di precedenti giudiziari o di pendenze per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale;
- rendicontazione delle prestazioni rese dal legale o dal consulente esterno e monitoraggio sui compensi e sulle spese riconosciute: l'attività prestata dai legali e dai consulenti deve essere

debitamente documentata e l'ente richiedente deve, prima della liquidazione dei relativi onorai, verificarne la congruità e la corrispondenza con gli accordi contrattuali ed attestare l'effettività della prestazione;

- archivia la documentazione.

5) Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi a periodicità semestrale nei confronti dell'OdV:

- ✓ comunicazioni da parte della Funzione HR circa il personale assunto e le verifiche effettuate in merito all'onorabilità e agli eventuali legami con soggetti o enti privati, tali da poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;
- ✓ comunicazioni da parte della funzione interessata o delle eventuali iniziative di sponsorizzazione intraprese;
- ✓ informativa circa gli omaggi e le liberalità eventualmente autorizzati;
- ✓ comunicazioni circa le controversie giudiziali e stragiudiziali in corso;

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti dell'OdV, da parte della funzione specificamente interessata:

- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse;
- comunicazioni circa eventuali sollecitazioni improprie o pressioni ricevute da parte di esponenti di altre società al fine di corrispondere utilità in vista di benefici a favore della Società;
- comunicazioni circa l'eventuale commissione di illeciti penali.

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale, oltre ai flussi informativi specificamente individuati all'interno del presente paragrafo, debbono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni previste dalla procedura "*Flussi informativi verso l'Odv*" allegate al presente Modello.

PARTE SPECIALE N. 8

REATI TRIBUTARI

1. La tipologia dei reati tributari (art. 25 *quinquesdecies* del d.lgs 231/2001).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede, di seguito, a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *quinquesdecies* del d.lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020], che si possono raggruppare in 2 tipologie di delitti, corrispondenti ad 8 distinte fattispecie criminose.

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000).

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti è previsto e punito dall'art. 2, D.lgs. n. 74/2000, che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. In tal caso, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Per dette ipotesi, la fattispecie criminosa potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riceva "fatture o altri documenti" a fronte di operazioni di acquisto di beni e servizi inesistenti, fatture che poi provvede a registrare nelle scritture contabili o comunque a detenere ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In tal caso, il reato si perfeziona (ossia si reputa commesso) nel momento in cui la Società indica detti elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale.

A tal fine si precisa, altresì, che la nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:
a) le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società riceva una fattura di acquisto di un servizio o di un bene, che in realtà non ho mai acquistato;
b) le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrafatturazione): che si verifica nel caso in cui si acquisti un servizio o un bene per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600;
c) le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società abbia realmente effettuato l'acquisto, ma il reale fornitore risulti diverso da quello

indicato nella fattura.

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

• Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), punisce il soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando **congiuntamente**:

a) l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro; entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta. Non sono quindi penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase.

Quest'ultima specificazione, che tiene conto del sistema della dichiarazione unica, esclude la sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l'imposta sul valore aggiunto; al tempo stesso, però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto ad una soltanto delle imposte considerate.

Il perfezionamento della fattispecie illecita in commento si realizza, dunque, mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore.

• Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

L'omessa dichiarazione è un reato, previsto dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000, che prevede due fattispecie criminose, punendo:

a) con la prima (comma 1, dell'art. 5 in commento), chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

b) con la seconda (comma 1-bis, dell'art. 5 in commento), chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Rispetto al delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.lgs. n. 74/2000, la soglia di punibilità è più bassa, essendo sufficiente che l'imposta evasa (relativamente ad un'imposta) superi euro cinquantamila.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 74/2000, sono escluse dalla previsione penale:

a) le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza;

b) le dichiarazioni non sottoscritte da persona legittimata o non redatte su stampati conformi a quelli ministeriali prescritti.

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta delittuosa in esame, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è prevista dall' art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 e si pone all'inizio di un percorso che porterà, nella maggior parte dei casi, all'utilizzo di tali documenti falsi e quindi al concretizzarsi del reato di cui all'art. 2 - dichiarazione fraudolenta - realizzando appieno quel fine di consentire a terzi l'evasione. I citati reati

sono infatti legati dall'unicità del fine, nel senso che il primo (art. 8) costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo (art. 2): normalmente accade che chi emette la fattura falsa, intestandola a un certo soggetto (il potenziale utilizzatore) si è prima accordato con l'utilizzatore stesso, ovvero ha accolto la sua istigazione. In tale ambito l'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 in esame dispone che *"E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato".
In tal caso, il reato si perfeziona (ossia si reputa commesso) all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizionale decorre dall'emissione dell'ultimo documento.

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi in cui il fatto costituisca più grave reato (come ad esempio, nel caso di bancarotta fraudolenta, o bancarotta semplice, etc..) punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997. In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile.
La condotta di occultamento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste, dunque, nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.
Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova. Al contrario, il

reato *non* si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

La norma in commento prevede due fattispecie criminose, punendo:

a) con la prima (comma 1, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) tutti i soggetti che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore, rispettivamente ad euro cinquantamila e/o duecentomila (limiti in ragione dei sia applica una differente sanzione penale), alienano simulatamente o compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

b) con la seconda (comma 2, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) tutti i soggetti che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Anche in questo caso sono previste sanzioni diversificati in ragione dell'ammontare delle imposte fraudolentemente sottratte al pagamento.

Da quanto sopra discende che la condotta penalmente rilevante può, dunque, consistere, rispettivamente:

a) nell'**alienare simulatamente** o nel **compiere altri atti fraudolenti** sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);

b) nell'**indicare,** nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

In riferimento al momento della consumazione del reato, per entrambe le ipotesi si tratta di un reato a consumazione istantanea in quanto, rispettivamente:

a) per le ipotesi di cui al 1 comma dell'art. 11 in commento, rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni;

b) per le ipotesi di cui al 2 comma dell'art. 11 in commento, deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi

diversi da quelli reali.

• Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74/2000)

La norma in commento prevede due fattispecie criminose, punendo, tutti i soggetti che non versano le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, rispettivamente:

a) **crediti non spettanti** (fattispecie disciplinata dal comma 1, dell'art. in commento);

b) **crediti inesistenti** (fattispecie disciplinata dal comma 2, dell'art. in commento).

Per il perfezionamento delle fattispecie criminose in commento non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stesso risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti ed i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano.

In questo senso è possibile sottolineare come, per le fattispecie in commento, è la compensazione che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato dell'art. 10-quater quater del D.Lgs. n. 74/2000 rispetto alle distinte fattispecie di omesso versamento di imposte e/o ritenute.

In forza di ciò, la fattispecie di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta ingannevole del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

Detto altrimenti, la fattispecie ex art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000 si perfeziona nel momento in cui viene presentato il modello F24 - con "saldo ridotto e/o a zero" - e non invece il termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi.

2) Le attività sensibili.

Nell'ambito del *risk-assessment* condotto sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

a) gestione della tesoreria;
b) gestione della contabilità;
c) gestione dei servizi professionali e di consulenza;
d) predisposizione e approvazione del bilancio ed altri adempimenti societari;
e) gestione degli adempimenti fiscali;
f) gestione dei rapporti infragruppo.

3) Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati tributari sopra richiamati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate. Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati. Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in materia tributaria e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione delle fatture attive e passive, rispettivamente, emesse e ricevute dalla Società, al calcolo ed al relativo pagamento delle imposte e/o comunque riconducibili alle attività sensibili alla commissione dei reati tributari sopra individuate;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le regole che presiedono all'autorizzazione di operazione straordinarie da parte degli amministratori e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge.

Data la stretta correlazione della materia tributaria con la concreta rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, anche ai fini della presente Parte Speciale, in relazione ai suddetti

comportamenti si rimanda, quale richiamo recettizio, alle prescrizioni già contenute nell'ambito della Parte Speciale 2 – Reati Societari.

Inoltre, ad integrazione di quanto indicato nella richiamata Parte Speciale 2 – Reati Societari, per quanto di specifica pertinenza alla prevenzione dei reati tributari, sempre in relazione ai suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di, con riferimento al precedente punto 1:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nelle dichiarazioni fiscali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà; con riferimento al precedente punto 2:

b) interpretare la normativa tributaria vigente in modo non coerente non solo con la lettera, ma anche con lo spirito delle leggi in vigore;

con riferimento al precedente punto 3:

c) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione/revisore unico ove presenti;

con riferimento al precedente punto 4:

d) effettuare operazioni che, anche solo potenzialmente, siano idonee a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;

con riferimento al precedente punto 5:

e) omettere di effettuare, con la dovuta completezza e trasparenza, tutti gli adempimenti tributari previsti a carico della Società dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria;

f) esporre nelle predette dichiarazioni fiscali e trasmette all'Amministrazione finanziaria fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;

g) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La Società fa inoltre espresso *divieto* ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *quinquesdecies* del d.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

4) Principi di comportamento specifici nelle singole attività sensibili

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le procedure di riferimento per ogni attività sensibile elencata al paragrafo n. 2.

➢ **Gestione della Tesoreria e Contabilità**

Per una corretta gestione della Tesoreria e della Contabilità la Società:

- è dotata di un sistema organizzativo e autorizzativo che definisce i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito;
- verifica mensilmente le riconciliazioni bancarie;
- procede ai pagamenti solo dopo la verifica che incarico, servizio prestato e fattura corrispondano;
- individua all'esito di attenta selezione i fornitori di servizi bancari e assicurativi, verificandone i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, utilizzando a questo scopo, tra l'altro, gli indicatori della normativa antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i soggetti presenti nelle *blacklist* redatte su impulso della normativa antiterrorismo;
- non accetta pagamenti in contanti;
- appone la dicitura non trasferibile sugli assegni;
- dispone i pagamenti solo ai conti correnti concordati con la controparte in sede contrattuale o comunicati da essa successivamente per iscritto; ricorre all'uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa previamente identificate e nel rispetto dei limiti prestabiliti, verifica i giustificativi;
- non vi è identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- archivia la documentazione;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

➢ **Gestione dei servizi professionali e di consulenza**

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 4, con riferimento mirato all'Attività Sensibile in oggetto:

- sono identificate e comunicate le responsabilità relative al processo di gestione dei servizi

professioni e di consulenza;

- è definito l'iter di qualificazione dei fornitori (società di consulenza, studi professionali, professionisti ecc.);
- è predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle controparti qualificate;
- la selezione e valutazione dei fornitori avviene sulla base di requisiti prestabiliti di natura etico-soggettivo;
- In fase di selezione sono identificati, ove possibile, più potenziali fornitori; in caso contrario la funzione richiedente deve fornire motivazione adeguata e tracciabile;
- contratti/ordini con i fornitori sono conclusi in forma scritta e indicano il corrispettivo pattuito ovvero i criteri per determinarlo e il contenuto della prestazione;
- nel caso in cui nel corso delle trattative commerciali sorgesse dubbio in ordine alla mancanza di requisiti di natura etico-soggettivo da parte del fornitore individuato, deve essere immediatamente abbandonata la trattativa.
- E' necessario, ove possibile ed opportuno in considerazione dell'entità dell'operazione, procedere all'identificazione della controparte negoziale al fine della verifica dell'affidabilità, dell'attendibilità professionale, anche sulla base di alcuni indici rilevanti quali ad es.:

- Eventuali precedenti penali o procedimenti preventivi a carico del professionista;
- Eventuali segnalazioni all'albo del professionista individuato.

Per la verifica di cui ai punti procedenti qualora non sia possibile acquisire documentazione d'interesse, dovrà essere richiesta alla controparte dichiarazione sostitutiva.

- i contratti/ordini sono sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri debitamente formalizzati;
- devono essere chiaramente definiti, nell'ottica della segregazione delle funzioni, i compiti di autorizzazione, di conclusione del contratto e di verifica dell'esatto adempimento della prestazione.
- prima del pagamento del fornitore è certificata per iscritto l'avvenuta prestazione da parte della funzione richiedente, al fine di autorizzare il pagamento stesso;
- i contratti di consulenza devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse concreto ed attuale da parte di VSB Energia Verde Italia S.r.l. non sia possibile e/o conveniente utilizzare

risorse interne;

- l'inizio della consulenza deve essere sempre preceduto dalla conclusione del relativo accordo scritto;
- va preventivamente verificata la congruità tra corrispettivo pagato e prestazione resa in base ai seguenti criteri:
  - ✓ tariffe praticate sul mercato per prestazioni analoghe;
  - ✓ competenze tecniche richieste;
  - ✓ tipologia e durata della consulenza;
  - ✓ specifico contenuto della prestazione consulenziale o relazione finale valutata in termini quantitativi e qualitativi;
  - ✓ è necessario archiviare tutta la documentazione comprovante l'effettività della prestazione resa a fronte del contratto di consulenza;

• il Responsabile della Funzione che gestisce il contratto di consulenza, ovvero persona da questi delegata, deve compilare apposito report da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

La Società ha adottato una procedura, relativa alla gestione dei servizi professionali e di consulenza, che disciplina:

- ruoli e responsabilità nel processo di ricerca ed affidamento degli incarichi;
- le attività che costituiscono il processo;
- le modalità per l'attivazione della richiesta di consulenza e i contenuti della richiesta stessa, che includono, tra l'altro, il motivo della richiesta, i requisiti del servizio richiesto, il *timing* per l'erogazione del servizio;
- le ipotesi in cui non si applica la fase di richiesta di consulenza;
- le modalità di *assessment* sui fornitori;
- controlli (anche a campione) sul rispetto/*compliance* in rapporto alla procedura definita dell'attività di valutazione di nuovi fornitori;
- le modalità per la negoziazione e stipula dei contratti di consulenza;
- le modalità di accertamento dell'esecuzione del servizio, di autorizzazione e di esecuzione del pagamento; di contabilizzazione delle relative fatture;

➢ **Predisposizione e approvazione del bilancio e altri adempimenti societari**

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con riferimento mirato all'attività sensibile in oggetto, la Società si attiene ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio";
- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423-bis c.c.);
- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dall'art. 2424 cc., per lo stato patrimoniale, 2425 cc., per il conto economico e 2427 cc. per la nota integrativa;
- analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Più in particolare, Vsb:

- definisce formalmente in apposite procedure interne, cui in questa sede si rinvia, ruoli, responsabilità, modalità operative di gestione della contabilità, di predisposizione del bilancio e di reporting, garantendo il rispetto del principio di segregazione;
- consente in ogni caso la tracciabilità dei flussi e dei soggetti che generano e alimentano i dati contabili necessari alla predisposizione delle comunicazioni sociali: le richieste di informazione ai fini di bilancio e le relative risposte avvengono infatti in maniera documentata e sono poi archiviate in apposite cartelle;
- determina chiaramente i dati che ogni funzione deve trasmettere allo scopo di redigere le comunicazioni sociali;
- si attiene al calendario delle chiusure contabili periodiche;
- effettua le registrazioni contabili, curando la piena tracciabilità delle operazioni;
- calcola le imposte da versare anche avvalendosi del supporto di professionisti;
- procede alla formazione della bozza del bilancio di esercizio attraverso la ricostruzione dei saldi

di bilancio per mezzo di apposite schede contabili di riepilogo;

- procede all'approvazione del bilancio come da normativa civilistica di riferimento;
- archivia tutta la documentazione.

➢ **Gestione degli adempimenti fiscali**

In tale ambito, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

g) rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;

h) chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;

i) segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla Amministrazione Finanziaria e chi la controlla prima di procedere all'invio;

j) monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;

k) controlli di completezza ed accuratezza circa la determinazione delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;

l) utilizzo di software o altri strumenti informatici con i quali si dialoga con l'Amministrazione Finanziaria in conformità con le disposizioni di legge, con gli obiettivi per i quali gli strumenti sono posti in essere e nel rispetto dei poteri conferiti (utilizzo di "user id" e "password", accesso ai sistemi e alle informazioni...);

m) rispetto degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale;

n) evidenza dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione Finanziaria, in particolare in sede di verifiche ispettive.

➢ **Gestione dei rapporti infragruppo**

Nell'ambito dei rapporti esistenti tra VSB e le controllate, le prestazioni dei servizi infragruppo devono essere disciplinate da un contratto scritto, di cui copia deve essere inviata, su richiesta, all'Organismo di Vigilanza della Società. In particolare, il contratto di prestazione di servizi deve:

- disciplinare i ruoli, le responsabilità, le modalità operative e i flussi informativi per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;

- prevedere il monitoraggio della corretta esecuzione delle attività affidate in *service*;
- definire una clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, definiti nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato o altro modello di compliance, ove non sia vigente la disciplina 231, contenente presidi di controllo coerenti con quelli previsti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;

Nell'erogare i servizi verso le società controllate, la Capogruppo si attiene a quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di Attività Sensibili non contemplate dal proprio Modello, VSB che presta il servizio, su proposta dell'OdV, deve dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati.

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- i rapporti economici infragruppo devono avvenire nel rispetto delle norme di legge;
- le operazioni infragruppo devono essere sviluppate secondo criteri di trasparenza e congruità economica, nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti societari coinvolti;
- le operazioni e gli accordi infragruppo, così come le attività svolte in modalità accentrata, devono trovare esplicita regolamentazione in specifici contratti;
- i contratti infragruppo devono includere specifica clausola 231 ossia di rispetto dei principi e dei protocolli indicati nei rispettivi Modelli Organizzativi;
- i prezzi di trasferimento devono essere individuati in maniera oggettiva, trasparente ed in coerenza con i prezzi di mercato;
- laddove venga accentrata una funzione aziendale, occorre che la stessa sia contrattualmente disciplinata fra le parti e che al responsabile siano conferite le opportune deleghe/poteri;
- effettuare con cadenza sistematica controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari relativi alle operazioni infragruppo;
- effettuare riconciliazioni dei conti infragruppo e dei rapporti intrattenuti con i relativi istituti di credito;
- ogni rapporto finanziario infragruppo deve avvenire attraverso canali bancari.
- tutta la documentazione relativa ai rapporti infragruppo deve essere debitamente archiviata.

5. Flussi informativi nei confronti dell'Odv

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi a periodicità annuale nei confronti dell'OdV:

- pagamenti effettuati in anticipo / ritardo rispetto ai termini contrattuali e/o quanto previsto dalle normative applicabili e relative motivazioni;
- transazioni finanziarie esposte a peculiari profili di rischio o di carattere straordinario (ad es. rilevanza importi ecc.);
- eventuali anomalie riscontrate con riferimento ai controlli antiriciclaggio sulle controparti (clienti/fornitori);
- pagamenti destinati a soggetti non immediatamente o univocamente identificabili (es. c/c cifrati);
- incassi e pagamenti derivanti da rapporti di acquisto o vendita di partecipazioni, aumenti di capitale, incasso di dividendi, regolati attraverso il canale bancario o altri mezzi;
- informativa circa le variazioni nei criteri di valutazione, rilevazione, registrazione e rappresentazione di eventi contabili;
- eventuale lettera annuale del revisore con evidenza delle eventuali anomalie rilevate nel processo di redazione del Bilancio di esercizio;
- Bilancio dell'esercizio.

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale, oltre ai flussi informativi specificamente individuati all'interno del presente paragrafo, debbono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni previste dalla procedura "*Flussi informativi verso l'Odv*" allegate al presente Modello.

PARTE SPECIALE N. 9

REATI AMBIENTALI

1) **Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali.**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell'azienda, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi eventuali partner.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

2) **Criteri per la definizione dei reati ambientali**

Si definisce reato ambientale tutte le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Una innovazione attesa da lungo tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell'ecosistema è stata affidata all'utilizzo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l'aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro "innominato".

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di "disastro", più immediatamente percepibili sul piano

fenomenico, e allo stesso tempo volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche "Reati ambientali") e aggiornati appunto con la legge 22 maggio 2015, n. 68 illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato.

3) Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente.

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dagli Art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 (di seguito, per brevità, "Art. 25-undecies"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato.

Di seguito, l'elenco dei reati contemplati dall'Art.25-undecies (di seguito, anche "Reati ambientali") del Decreto e il testo delle relative disposizioni.

Inquinamento ambientale art. 452 bis c.p.

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque, dell'aria, della flora, della fauna e dell'agricoltura.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 Euro.
Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata.

Disastro ambientale art 452 quater c.p.

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si altera irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema, e l'eliminazione di questa alterazione risulti onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali.
Sono inoltre da tenere in conto gli effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.
La pena prevista, fuori di casi previsti per l'articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) è la reclusione da cinque a quindici anni.
Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente art 452 quinquies c.p.

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica quando uno dei fatti contemplati negli articoli precedenti 452- bis c.p. e 452-quater c.p. è commesso per colpa (manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (Art. 43 c.p.).
Le pena previste dai medesimi articoli sono ridotte da un terzo a due terzi e diminuite ulteriormente di un terzo se c'è solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività art. 452 sexies c.p.

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a euro 50.000.
La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo, delle acque, dell'aria, di un ecosistema, dell'agricoltura, della flora e della fauna.
Se dal fatto deriva poi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti art. 452 octies c.p.

L'Art. 452-octies è introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 e viene applicato quando a commettere i reati di cui gli articoli precedenti, sia una associazione di tre o più persone; le pene previste dall'Art 416 c.p. (associazione per delinquere) sono aumentate.

Quando il fine è l'acquisizione, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) sono aumentate.

Le pene di cui al primo e secondo punto sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività' organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p. inserito da D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 in sostituzione dell'art.260 del D.Lgs.n.152/2006).

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità' e ne ordina la confisca.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art.256 D. Lgs. n. 152/2006.

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila

euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro cinquemiladuecento a Euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(omissis)

La condotta di cui al comma 1 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'articolo 187, comma 1, Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 6, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito

temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente.

Bonifica dei siti Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006.

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila Euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(omissis)

L'articolo 257, Codice dell'Ambiente, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 2, dell'articolo 257, Codice dell'Ambiente, prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020.

L'Art. 258 completamente rivisitato dall'Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 intende punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) I soggetti identificati nell'articolo 189 comma 3 che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto in merito:

a) alla quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) alla quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

c) ai soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) ai costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) ai dati relativi alla raccolta differenziata;

f) alle quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

2) I soggetti identificati nell'articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico.

Nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" con la reclusione fino a due anni.

3) I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti

4) I soggetti identificati nell'articolo 220 comma 2 che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti in merito:

a) al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale;

b) al tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale;

c) Alla quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

La non osservanza di quanto prescritto è punibile con la sanzione amministrativa.

Traffico illecito di rifiuti Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del

regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila Euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
(omissis)
L'articolo 259, comma 1, Codice dell'Ambiente, sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- il traffico illecito di rifiuti;
- la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato ii (c.d. Lista verde) del regolamento, effettuata in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra indicate condotte (traffico illecito di rifiuti), l'articolo 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito», penalmente rilevante, individuandolo in "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti".

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006 Nota su cessazione SISTRI Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 e istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti con legge n.12 del 11 febbraio 2019.
Omissis
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. (omissis) Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Il comma 6 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona due condotte illecite, ovvero:

- falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono/erano punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette/avesse omesso di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il comma 8, dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata. Il reato è punibile a titolo di dolo.

Nota: l'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Sempre dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di

tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto.

La legge n.12 del 11 febbraio 2019, ha sostituito il terzo comma dell'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 con:

"A decorrere dal 13 febbraio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché. con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

A tale registro si potrà comunque aderirvi in modo volontario se non si rientra in tale elenco.

Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti viene garantita dagli adempimenti del D.Lgs.n.152/2006 Artt. 188, 189, 190 e 193, cioè la compilazione dei formulari inerenti agli smaltimenti, la tenuta dei registri di carico/scarico e la trasmissione del MUD.

4) Le attività sensibili.

Allo stato attuale, il rischio di verificazione dei reati sopra descritti è molto limitato in considerazione del fatto che da una parte la Società opera in un settore merceologico per cui deve essere considerata molto limitata la propensione alla commissione di tali tipologie di reati, e, dall'altra, non si sono registrati casi di commissione di tale tipologia di reati nella storia dell'azienda.

Si ritiene, pertanto, che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi di seguito indicati e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VSB del sistema disciplinare.

5) Principi generali di comportamento.

La società stabilisce i seguenti principi:

- tutti i Destinatari devono:

♦ astenersi dal promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di Reati Ambientali;

♦tenere un comportamento attento e scrupoloso con riferimento ad ogni aspetto che possa riguardare la tutela del bene giuridico "ambiente";

♦operare nel rispetto delle norme adottate a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, di carattere legislativo e regolamentare;

♦osservare tutte le procedure interne poste a salvaguardia del bene giuridico "ambiente";

♦effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità competenti in materia ambientale, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da queste eventualmente esercitate;

♦redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale al fine di consentire il controllo sui comportamenti e le attività svolte dalla Società;

♦in caso di emergenza, anche solo di potenziale rischio per il bene giuridico "ambiente", attivare immediatamente le necessarie misure predisposte dalla Società, informandone i soggetti responsabili;

La Società:

• svolge attività informativa a favore di tutti i Destinatari al fine di promuovere un'adeguata sensibilizzazione alle tematiche ambientali nonché l'effettiva conoscenza delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, dei protocolli in essere e della legislazione in materia ambientale;

• assicura adeguate attività formative del personale addetto a ciascuna Attività Sensibile attraverso corsi periodici di formazione e di aggiornamento, in particolare qualora ciò si renda necessario a seguito di variazione o introduzione di nuove regole di condotta, procedure e tecnologie rilevanti;

• impronta a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione i rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, in particolare con le autorità competenti in materia ambientale.

6) Flussi informativi nei confronti dell'Odv

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi a periodicità semestrale nei confronti dell'OdV:

- eventuali sanzioni irrogate e/o non conformità da parte delle competenti Autorità;

- la comunicazione tempestiva di eventuali incidenti aventi un impatto a livello ambientale.

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale, oltre ai flussi informativi specificamente individuati all'interno del presente paragrafo, debbono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni previste dalla procedura "*Flussi informativi verso l'Odv*" allegate al presente Modello.

PARTE SPECIALE N. 10

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1) I reati informatici, trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto di autore di cui agli artt. 24-bis e 25-nonies d.lgs. n. 231/2001.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli specifici di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle attività "sensibili", elencate nel successivo paragrafo, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di prevenire la commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Di seguito, si provvede a fornire una breve descrizione dei reati in oggetto.

2) Fattispecie criminose rilevanti

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni"

Tale delitto, che è di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare e violare la riservatezza dei dati dei legittimi utenti.

Nella Convenzione del 2001 del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, di cui la Legge 48/2008 ne è l'attuazione, si precisa che per "*sistema informatico*" si intende qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati. La stessa Convenzione chiarisce che per "*dato informatico*" si intende qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto il contenuto delle comunicazioni di cui al punto precedente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi, informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione dei dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

***

Gli articoli summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis hanno come fattor comune il danneggiamento informatico: si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615 quater c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque diffonde o comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente lo scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

***

I due articoli summenzionati, previsti nel comma 2 dell'art. 24 bis hanno come fattor comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Gli artt. 615 quater e quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615 ter, 635 bis, ter e quater: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di una intercettazione di informazioni.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

La fattispecie punisce il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs 82/2005 e succ. mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

3) Aree sensibili

Le aree sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 24-*bis* e dall'art. 25-*novies* del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- **tutte le aree**, con particolare riferimento all'attività di **gestione dei sistemi informatici**.
- Rischi particolari e conseguenti controlli specifici maggiormente incisivi devono essere previsti nell'ambito dell'area ***"IT".***

4) I principi generali di comportamento

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo 2, coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate per finalità diverse da quelle lavorative;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
    a) acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
    b) danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
    c) utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal soggetto responsabile;
- accedere ad aree riservate senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (*antivirus*, *firewall*, *proxy server*, ecc.);

- lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale eventualmente assegnati;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per la Società;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (*software*) senza essere in possesso di idonea licenza o in supero dei diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo di installazioni o di utenze);
- porre in essere qualsiasi atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di opere artistiche, software, banche dati o opere dell'ingegno di cui la Società non detenga esclusiva proprietà e/o legittimo titolo all'uso;
- duplicare, senza averne titolarità o diritto, ovvero trasmettere a soggetti terzi contenuti che potrebbero essere protetti dal diritto d'autore;
- diffondere, a qualsiasi titolo, produzioni audiovisive (cd/dvd) a scopo pubblicitario, senza aver adempiuto a quanto previsto dalla legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente;
- effettuare *download* illegali di contenuti multimediali, opere, *database* o programmi informatici che potrebbero essere coperti da diritto d'autore;
- duplicare, comunicare a terzi o trasferire su altro supporto il contenuto di una banca dati di terzi, fuori dal legittimo titolo all'uso.

5) **Principi di comportamento specifici nelle aree sensibili**

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno attenersi ai seguenti protocolli specifici:.

Utilizzo pc e connessione reti internet

- devono essere definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete devono essere individuali ed univoci;
- devono essere definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete devono essere oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni devono tenere traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- devono essere definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- deve essere predisposta una matrice autorizzativa – applicazioni/profili/richiedente – allineata con i ruoli organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei ruoli;
- devono essere eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e coerente con i principi di segregazione dei ruoli.

Gestione software e licenze

- devono essere definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software e hardware che prevedono la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei software e degli hardware in uso presso VSB Energia Verde Italia Srl.;

- devono essere definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi, e che regolamentano le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
- devono essere definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedono, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- devono essere definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT e la tracciabilità degli stessi;
- la documentazione riguardante le attività deve essere conservata con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
- per le opere delle quali sono state acquisite le licenze d'uso, il database comprende anche i seguenti dati:
    - data di acquisto della licenza;
    - data di scadenza della licenza;
    - tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (ad es. *upload* su sito internet, diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.);
- devono essere definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'accesso da parte degli utenti a siti di download di contenuti;
- devono essere previsti controlli da parte della Società sulle attività che comportano l'utilizzo di opere dell'ingegno;
- devono essere definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;

- le applicazioni devono tenere traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti.

6) Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Ciascun utente è tenuto a segnalare al Responsabile dei Sistemi Informativi ogni violazione, tentativo o sospetto di violazione, nonché qualsiasi malfunzionamento del sistema informatico.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi effettua i controlli nelle aree a rischio individuate e segnala tempestivamente all'Odv qualsiasi anomalia dovesse riscontrare e ogni modifica apportata al regolamento aziendale sull'utilizzo dei sistemi informativi. La rete informatica aziendale è periodicamente sottoposta ad attività di controllo, amministrazione e back – up finalizzate alla rimozione di ogni file o applicazione ritenuti pericolosi per la sicurezza o non inerenti all'attività lavorativa sia sui pc dei lavoratori, sia sulle rete aziendale.

Il Responsabile segnala altresì periodicamente la necessità di sottoporre l'intero sistema informatico aziendale a check-up da parte di società specializzate.